

LXXX.

TORNATA DI SABATO 21 APRILE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per il riordinamento dei tributi locali — Parlano il deputato Lacava, il relatore deputato Fagioli, il ministro delle finanze, i deputati Plebano, Florenzano, Salandra, Tegas, Luporini, Bonfadini, il presidente del Consiglio ed i deputati Gianolio, Ferraris Maggiorino, Marcora, Lazzaro, Sonnino, Plebano, Buttini, Grossi, Prinetti, Benedini, Lucchini G. — Il deputato Amadei presenta la relazione sul trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna. — Il presidente comunica due interpellanze: una dell'onorevole Cavallotti, l'altra del deputato Bovio.*

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizione.

4212. Il Comizio agrario di Modena fa voti che sia mantenuta l'abolizione dei decimi sull'imposta fondiaria.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Siacci, di giorni 15; Di Collobiano, di 10. Per motivi di salute, l'onorevole Bertolotti, di giorni 8. Per ufficio pubblico, l'onorevole Alessandro Costa, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento dei tributi locali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'ordinamento dei tributi locali.

Spetta di parlare all'onorevole Lacava presidente della Commissione, per esprimere l'avviso della Commissione stessa, sui diversi ordini del giorno.

Lacava. *(Presidente della Commissione).* Dirò brevemente di quegli ordini del giorno che riguardano il differimento della discussione della presente legge, fin dopo che siasi approvata la riforma della legge comunale e provinciale.

Io mi compiaccio di vedere che finalmente siasi posta nella Camera la questione degli enti locali, sia che riguardi le loro entrate o le loro spese. E dico, siasi posta, poichè quei pochi, che dal 1866 fino al 1874 hanno sostenuto gli interessi degli enti locali, non sono stati ascoltati. Comprendo le esitazioni di quei tempi; ma, certamente, se gli interessi degli enti locali non fossero allora stati travolti nel turbine di quelli dello Stato, probabilmente non avremmo a deplorarne le cattive condizioni.

Non è che i diversi propositi di questi ordini del giorno arrivino nuovi alla Commissione; e specialmente quello del differimento; poichè noi nei primi ponemmo il dubbio e discutemmo lungamente, se fosse il caso d'imprendere a trattare

del riordinamento dei tributi locali, prima di discutere la legge comunale e provinciale, dove si stabiliscono le funzioni e l'organismo degli enti locali? funzioni ed organismo che possono, modificare le disposizioni vigenti, e quindi la natura delle spese e delle entrate?

Quanto a questo, la Commissione aveva dinanzi a sè due vie. L'una era quella di seguire il disegno di legge ministeriale, l'altra quella di entrare addirittura nella riforma della legge comunale e provinciale. Ma considerando che l'esame di questa era stato affidato ad un'altra Commissione, la vostra Giunta accettò la prima via; cioè di occuparsi del riordinamento dei tributi locali.

E qui io debbo dire innanzitutto che a nessuno dei commissari è venuto in mente che scopo di questo disegno di legge sia quello di riordinare propriamente i tributi locali. Ed io fui lieto che nella tornata passata l'onorevole Franchetti presentasse un emendamento per intitolarlo: "modificazioni alla legge sui tributi locali", e che il Ministero lo accettasse.

Nessuno di noi dunque ha ritenuto che questo disegno riordinasse i tributi locali. I tributi locali non possono essere riordinati se prima non si risolvono tante altre questioni che si riferiscono alla legge comunale e provinciale, come or ora dirò, e tante altre che si riferiscono ai cespiti dello Stato.

Dunque occupiamoci delle modificazioni alle leggi esistenti dalle quali risulteranno dei benefici, di cui vi parlerà l'onorevole relatore, poichè io mi fermo in particolar modo a combattere quella proposta che riguarda la sospensiva del disegno di legge, anche per quanto espongo come relatore della legge comunale e provinciale.

E colgo questa occasione per manifestare alla Camera che la Commissione sulla riforma della legge comunale e provinciale, credo nel corso dell'entrante settimana, definirà tutte le questioni che ancora restano da risolvere, e specialmente si occuperà di quelle nelle quali possa esservi differenza tra le proposte ministeriali e le sue, confidando che l'onorevole ministro dell'interno voglia venire ad un accordo con la Commissione. Quindi, io prometto alla Camera che farò al più presto la relazione, e chè potrò presentarla verso la metà dell'entrante mese.

Diceva ieri l'onorevole mio amico Florenzano che egli non trovava logico che questo disegno di legge precedesse quello della legge comunale e provinciale, poichè trattandosi qui dei tributi locali, e non sapendosi a quanto possano ascendere le spese, non potrebbero discutersi i cespiti d'en-

trata, se prima non si conosce quali di dette spese saranno dichiarate obbligatorie e quali facoltative nella legge comunale e provinciale.

Egli di più affermò che v'è connessione tra la spesa e l'entrata degli enti locali. Certamente quando si fa una spesa bisogna pensare all'entrata, e quando si pensa all'entrata si sa che vi sono le spese; c'è connessione; ma non è inscindibile una cosa dall'altra.

I tributi locali sono le entrate locali. Ora queste sono indipendenti dalle spese, anche perchè le spese già ci sono. Se noi dovessimo ora costituire gli enti locali, prima si dovrebbe fare la questione delle spese in rapporto alle entrate; ma questi sono già costituiti e sopportano spese, onde noi non cercando ora che di riordinare i tributi locali, non veggo questa inscindibilità.

Inoltre io trovo un'altra ragione per combattere la sospensiva, inquantochè ricorderete quello che disse l'onorevole Tegas. Anzi nel suo discorso col quale egli sostenne la sospensiva, disse in ultimo una delle più grandi ragioni per combatterla. Infatti notò essere inutile pensare ad un definitivo riordinamento dei tributi locali, se prima qualche cespite dello Stato non passa ai comuni. E come volete in questa stagione chiedere che i cespiti dello Stato passino ai comuni, se lo Stato, alla sua volta, vi viene a chiedere 70 milioni di nuove imposte?

Dunque non essendo possibile, *rebus sic stantibus*, nei bilanci dello Stato avere dei cespiti da passare ai comuni e agli enti locali, non è possibile di avere il perfetto riordinamento dei tributi locali. Consentiamo dunque a ciò che ora possiamo avere, cioè alle modificazioni delle leggi vigenti; e lasciamo alla legge comunale e provinciale quella che dicesi funzione ed organismo dei comuni quanto alle spese.

Cerchiamo di restringere quelle spese, specialmente le facoltative; ma sperare o volere far dipendere tutta la bontà dei tributi locali dalla legge comunale e provinciale, credo che non sarà possibile.

Di più la Commissione, seguendo questa via, ha seguito, direi, una tradizione storica del nostro Parlamento; quella cioè di separare la questione dei tributi locali, vale a dire delle entrate, dalle spese; riservando la questione delle spese alla legge comunale e provinciale, e che costituirebbe quella che dicesi la finanza locale; e riservando a un titolo speciale di legge che dicesi dell'entrate, i tributi locali.

Per queste ragioni, io prego, prima di tutto, l'onorevole mio amico Florenzano, di voler riti-

rare il suo ordine del giorno; e, ad ogni modo, prego la Camera che voglia passare alla discussione degli articoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Dovrei esprimere il pensiero della Commissione sopra i vari ordini del giorno che sono stati presentati come conclusione della importante discussione generale seguita nelle due sedute precedenti all'attuale; ma la Camera comprenderà come la Commissione, di fronte ad una serie di discorsi, i quali, per quanto benevoli, furono tutti di opposizione, si trovi nella necessità di dire anche qualche ragione, in difesa del disegno di legge.

Per seguire l'ordine in cui sono stampati, il primo fra gli ordini del giorno, di cui deve occuparsi la Commissione, è quello presentato dall'onorevole Plebano. Quest'ordine del giorno, considerato obbiettivamente, ossia indipendentemente dalle considerazioni che l'hanno accompagnato, potrebbe anche dalla Commissione essere accettato, inquantochè esso conclude per il passaggio alla discussione degli articoli. È vero che con esso si riconosce la necessità di riforme che risolvano efficacemente il problema delle finanze locali; ma in questa premessa consente sostanzialmente anche la Commissione, come vi ha consentito lo stesso onorevole ministro delle finanze, nel suo notevole discorso dell'altro giorno; tanto la Commissione che il ministro delle finanze hanno convenuto che questo disegno di legge non racchiude il riordinamento definitivo e completo dei tributi locali, ma contiene soltanto quelle modificazioni e quei ritocchi, che si ritengono attuabili nel momento presente, tenuto conto delle condizioni dei contribuenti, da un lato, delle finanze dello Stato, dall'altro.

Ora, il raccomandare che il Governo presenti un disegno di legge per il riordinamento definitivo delle finanze locali, quando sarà possibile, quando siano migliorate le condizioni delle finanze dello Stato, è raccomandare cosa conveniente e buona.

Senonchè la Commissione, rispetto a quest'ordine del giorno, deve rimettersi completamente al Governo; perchè spetta al Governo il vedere se, nei termini in cui l'ordine del giorno è espresso, e con le considerazioni con le quali fu accompagnato, gli convenga di accettarlo, o di respingerlo.

All'ordine del giorno dell'onorevole Plebano, segue quello dell'onorevole Florenzano, del quale ha già parlato, con ben maggiore autorità e competenza del relatore della Commissione, l'illustre

presidente della medesima, l'onorevole Lacava; ond'io, associandomi a lui, prego, in nome della Commissione, l'onorevole Florenzano di voler ritirare il suo ordine del giorno. Egli può essere ben sicuro che qualsiasi disposizione possa introdursi nel disegno di legge relativo alla riforma comunale e provinciale, non riuscirà a mutare sostanzialmente i termini del quesito che dobbiamo risolvere; per modo che alle proposte che ora si discutono, altre essenzialmente difformi se ne possano sostituire.

Ci potrà essere tra di noi qualche divergenza sui particolari; essa potrà appianarsi allorchè discuteremo gli articoli; ma, sostanzialmente, nessun disegno può presentarsi come accettabile, all'infuori di questo che è stato presentato, nelle condizioni attuali della finanza dello Stato.

Pospongo, per un momento, l'ordine del giorno dell'onorevole Salandra; non per mancanza di deferenza verso l'onorevole collega nostro, ma perchè l'analogia della materia mi consiglia d'occuparmi, invece, dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Tegas, Zucconi, Mariotti e Vaccai. Questo ordine del giorno, che è pure sospensivo, come quello dell'onorevole Florenzano, suona così:

“ La Camera rinvia il progetto alla Commissione, perchè lo completi, specialmente presentando proposte dirette al più equo riparto degli oneri provinciali. ”

Ravvicinando questo ordine del giorno con l'importante discorso proferito dall'onorevole nostro collega Tegas, se ne può indurre che egli desidera che la Commissione modifichi il disegno che sta dinanzi alla Camera, specialmente nella parte che riguarda la sistemazione della sovrimposta, e più propriamente in quella parte che riguarda l'ente provincia.

In ciò (e amo di dirlo, perchè di questa petizione giunta a relazione già presentata, non è fatto cenno nell'elenco delle petizioni, allegato alla relazione stessa); in ciò l'onorevole Tegas si trova d'accordo con quanto è sostenuto nella petizione presentata dalla Lega agraria di Torino, alla quale molti altri importanti corpi morali ed associazioni italiane si sono associati.

La Commissione nella stessa relazione, la quale non ha certamente altro pregio di quello all'infuori di riprodurre esattamente le discussioni che avvennero nel suo seno, si è interessata della condizione fatta alle provincie italiane dal sistema tributario in vigore. Se n'è interessata perchè la provincia non ha altri cespiti a sua

disposizione all'infuori di quello già tanto stremito dei centesimi addizionali sull'imposta che colpisce i terreni ed i fabbricati; mentre questo ente amministrativo, per ufficio proprio, rende servizio non soltanto alla proprietà fondiaria, alla proprietà dei fabbricati, ma ben anche ai possessori di redditi mobiliari, ed a tutte le altre fonti di ricchezza che si trovano nello Stato.

La Commissione ha considerato che questa perturbazione nell'equa ripartizione dei carichi sugli enti locali è avvenuta in conseguenza della soppressione del diritto che avevano le provincie ed i comuni di sovrimporre anche sopra la ricchezza mobile; ma ha dovuto d'altronde concludere che non si può ora ritornare al regime anteriore al 1868, accordando alla provincia il diritto di sovrimporre la tassa di ricchezza mobile. Ed è venuta in questa conclusione perchè nel 1868 non soltanto si è tolto alle provincie ed ai comuni il diritto di sovrimporre centesimi addizionali, ma si è attribuito quel diritto all'amministrazione dello Stato; di maniera che i contribuenti pagano ugualmente la sovrimposta. E, per restituire quel diritto agli enti locali senza spogliarne lo Stato, si dovrebbe porre a carico dei contribuenti un ulteriore aggravio di centesimi addizionali.

Escluso questo rimedio, si poteva forse pensare a nuove imposte, a nuove forme di contributi? No, perchè i contribuenti sono già vessati da troppe e diverse forme di tributi, perchè sia lecito di poter escogitare una nuova figura di balzello da assegnare agli enti locali.

Non rimaneva quindi che un solo rimedio, cioè quello di assegnare alle provincie per provvedere alle spese indispensabili all'esercizio delle funzioni ad esse legittimamente demandate, un *ratizzo* sulle entrate dei comuni che costituiscono la provincia.

Il sistema non era nuovo; esso fu già adottato in passato in molte parti d'Italia; ed è attuato anche in Prussia. Difficoltà grandi d'applicazione in sostanza questo sistema non presenta, perchè ai termini della legge comunale i conti consuntivi dei comuni si rivedono nella Sessione di primavera, e i bilanci delle provincie si compilano nella Sessione estiva, e cioè in agosto, ed allora quando la provincia ha davanti a se i conti consuntivi, può bene applicare l'aliquota dei *ratizzi* sulle entrate accertate dall'ultimo esercizio dei comuni. I comuni, che compilano i loro bilanci nella Sessione d'autunno, posteriormente al bilancio della provincia, potrebbero quindi inserire fra le loro spese l'im-

porto dei *ratizzi* determinato dalla rappresentanza provinciale.

Io dissi che questo sistema non era nuovo; era poi tanto meno nuovo in quantochè una Commissione Reale, di cui fu relatore l'illustre senatore Pallieri, lo aveva proposto in luogo di quello che ora è in vigore; senonchè alla Commissione parve che non fosse opportuno nel momento attuale perturbare le gestioni locali, e per varie ragioni.

In primo luogo essa pensò che per effetto delle riforme da introdursi nella legge comunale e provinciale probabilmente una qualche parte delle spese facoltative delle provincie si sarebbe potuta togliere.

E questa sua convinzione derivava dalle informazioni che attingeva sul modo, con cui il lavoro della Commissione, che deve riferire su quel disegno di legge, procedeva.

Dato ciò non si presentava più come urgente questo provvedimento, che porterebbe certo un grande sconvolgimento nelle amministrazioni locali ed un costante attrito tra i comuni e le provincie.

D'altronde non si sapeva ancora come sarebbe determinata la tutela, quale forma verrà data ad essa, a chi sarà affidata e se sarà quindi possibile che si costituisca un terzo giudice delle questioni, che possano sorgere tra la rappresentanza provinciale e le rappresentanze comunali, o se, per avventura, rimanendo su questo punto le cose allo *statu quo*, non potesse rimanere lo sconcio che una delle parti interessate debba giudicare dei reclami dell'altra. Quindi la Commissione ha dovuto convincersi che nel momento presente questa questione era certo prematura.

Però, come l'onorevole Tegas ha potuto vedere, la Commissione stessa ha lasciato la porta aperta; e se nel corso della discussione generale gli oratori, che hanno così dottamente e così eloquentemente parlato, avessero mostrato in modo chiaro di preferire questo sistema all'altro che hanno combattuto, si sarebbe trovata in grado di presentare qualche proposta in argomento, in sostituzione degli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Ma, senza che la Camera si sia esplicitamente pronunciata sull'adozione di questo sistema, la Commissione non può certamente accettare, e non accetta, di riesaminare il disegno di legge sotto questo rispetto.

In conseguenza io vorrei pregare l'onorevole Tegas, ed i colleghi che hanno firmato l'ordine del giorno, di volerlo ritirare.

Il concetto dal quale essi sono animati è un concetto buono, di cui la Commissione ha pure tenuto conto, ma esso non rimane pregiudicato dall'approvazione del presente disegno di legge; mentre sospendendo ora la discussione si avrebbe per effetto di rimandare tutta la legge coi benefici che essa può arrecare ad una nuova Sessione; perchè noi sappiamo che molte e gravi leggi dovranno fra poco occupare la Camera senza parlare dei bilanci, di cui sei o sette, se non erro, si trovano ancora allo studio presso la Commissione.

Il differimento pertanto nelle condizioni presenti sarebbe puramente e semplicemente il rigetto della legge, e perciò se l'onorevole Tegas, come mi è parso, crede che la legge presenti qualche lato buono, e possa in qualche parte tornar utile all'amministrazione comunale, riserbi questo concetto, che è sano, e può essere studiato, per un altro momento; esso potrà formare argomento di un disegno di legge anche separato, il quale, per la semplicità sua, potrà essere discusso e votato dalla Camera con la maggior celerità.

Non so se io posso lusingarmi che l'onorevole Tegas vorrà accettare questo invito; in ogni modo la Commissione è dolente di dover dire che in ogni caso essa deve respingere l'ordine del giorno come è stato presentato. (*Bene!*)

Ed ora debbo esprimere il pensiero della Commissione intorno all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Salandra, che fu secondato dall'onorevole Sonnino nel dotto discorso che egli ha pronunciato.

Con quest'ordine del giorno in sostanza si propone che sia stralciata dal presente disegno di legge quella parte che si riferisce al dazio-consumo, cioè gli articoli dal 4 al 19, rimanendo tutto il resto del disegno di legge.

L'onorevole Salandra, nel suo discorso dell'altro ieri, ha mostrato di ritenere che, per ciò che riguarda il dazio-consumo, il disegno di legge contiene disposizioni utili e buone; tanto è vero che egli stesso ne propose l'approvazione. Quanto al resto egli ha detto, in sostanza, che il disegno di legge lascia il tempo che trova, poichè non muta la base del presente sistema tributario.

Ciò è vero: ma non lo muta perchè non lo può mutare, nè potrebbe mutarlo nessun altro disegno di legge.

Abbiamo già notato anche noi che il presente progetto non serve che ad aiutare l'opera di successivo adattamento che si viene operando nel sistema ora in vigore, il quale contiene bensì

moltissimi difetti, ma non può essere d'un tratto trasformato. Rimane riserbata a tempo migliore quella trasformazione che renderà possibile una più equa ripartizione dei tributi e degli oneri locali.

Ma ciò non vuol dire che il presente disegno di legge non migliori in qualche parte il sistema tributario ora in vigore; e per ciò non si debbono respingere i miglioramenti che esso arreca. Fare il contrario mi parrebbe opera non intieramente logica.

Dacchè Ministero e Commissione convengono, che questo disegno di legge non è già quel *desideratum* che potrà realizzarsi più tardi, non è l'esecuzione completa dell'articolo 52 della legge di perequazione, accettiamolo dunque, in via transitoria, salvo a procedere al radicale riordinamento dei tributi e delle finanze locali, quando i tempi volgeranno più favorevoli a questa importante riforma finanziaria.

Sennonchè, se debbo argomentarlo dalla parte del suo discorso, che l'onorevole Salandra ha dedicato ad uno di questi tributi locali, alla tassa sul bestiame, e dall'emendamento da lui presentato su questo argomento, mi pare di poter concludere, che nel fondo l'onorevole Salandra accetterà che si discutano anche le altre disposizioni, che nel presente disegno di legge sono proposte; e che vorrà tenersi pago che rispetto a questa tassa, della quale egli ha così dottamente ed autorevolmente parlato, la Commissione ed il Governo si pieghino al desiderio suo.

Egli considera la tassa sul bestiame come una cattiva tassa, come una tassa antieconomica ed immorale. La Commissione consente completamente in questa sua opinione, e nella relazione è detto che questa tassa è una delle peggiori. Il Governo è dello stesso avviso, perchè questa tassa colpisce propriamente la produzione. La sola divergenza che è sorta è questa. Il Governo proponeva che non si potesse imporre in alcuni comuni la tassa sul bestiame, ed aggravare la tassa esistente, se prima non fossero state esaurite tutte le altre tasse, tutte le altre risorse comunali. La Commissione, per non eccedere nelle imposizioni di vincoli ai comuni, per non accrescere difficoltà alle finanze locali, si accontentò di metterla in seconda linea tra le imposte, senza però assegnarle l'ultimo posto, come le era stato assegnato nel disegno ministeriale.

L'onorevole Salandra desidera che si ritorni al disegno di legge ministeriale e che alla tassa sul bestiame sia assegnato l'ultimo posto nella graduatoria delle tasse comunali; ebbene, la Com-

missione acconsente in questo concetto dell'onorevole Salandra, e confida che egli vorrà dal canto suo, accedere al desiderio nostro di ritirare l'ordine del giorno, che ha presentato, e di consentire quindi che si proceda alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Ed ora io debbo qualche parola in risposta all'onorevole Sonnino, il quale ha sostenuto, in sostanza, lo stesso ordine del giorno, che era stato proposto dall'onorevole Salandra, ma per motivi, in gran parte, diversi.

Non tratterò tutti gli argomenti da lui svolti, poichè non credo il momento opportuno per rientrare nella discussione generale, ma, per rispondere ai principali, mi limiterò a dire che la critica, che l'onorevole Sonnino ha fatto, per esempio, delle nuove tasse proposte nel disegno di legge, e accolte per quanto con molto scetticismo, dalla Commissione, non conduce alla conclusione di respingere tutti gli altri articoli del disegno di legge; ma dovrebbe semplicemente condurre a rigettare quegli articoli in cui si parla della tassa sul gaz e di quella sui teatri.

Potremo allora discutere coll'onorevole Sonnino se queste tasse convengano o no ai comuni, ed in quali limiti sia necessario contenerle.

Parlando poi delle due altre tasse che costituiscono, per così dire, la chiave di volta del sistema tributario locale, cioè la tassa sul valore locativo e quella di famiglia, l'onorevole Sonnino in sostanza ha detto: che di queste due tasse noi facciamo un'imposta sull'entrata; che le imposte generali sull'entrata sono di lor natura necessariamente imposte di Stato, e non imposte locali; che le imposte locali devono essere imposte reali sopra le cose o sopra il godimento delle cose; e che perciò le nostre proposte non sono attuabili.

Or bene, cominciamo dalla tassa sul valore locativo. È verissimo, che la Commissione, e per essa il suo relatore, ha dato a questa imposta del valore locativo il *nomen iuris* di imposta sull'entrata, mentre il ministro nel suo discorso e anche nella sua relazione l'ha considerata invece come una imposta sui godimenti.

Ma la sola conseguenza pratica che si possa trarre dal diverso battesimo che si possa dare a questa tassa, dal considerarne teoricamente la natura, è quella di farne un'applicazione progressiva o proporzionale, a seconda che, essa si consideri, come ha fatto la Commissione, una imposta sulla entrata o, come la ritenne il ministro, una imposta sul consumo o sui godimenti. Or bene, codesta è una questione che si risolverà

quando verrà in discussione quell'articolo di legge che stabilisce la graduazione progressiva di questa imposta; ma non è una questione pregiudiziale che valga a far respingere tutti insieme gli articoli del disegno di legge.

E quello che ho detto dell'imposta sul valore locativo, sotto un certo aspetto basta a difendere anche la tassa di famiglia dagli attacchi dell'onorevole Sonnino.

L'onorevole Sonnino ha fatto delle ipotesi, ha pensato al duca di Galliera, alla possibilità che un solo cittadino faccia le spese a tutto un comune; ma codeste ipotesi di eventi straordinari non possono avere importanza concreta, e siccome la tassa, quand'anche si consideri come d'entrata, viene a graduarsi per categorie, questa graduazione toglie gli inconvenienti temuti dall'onorevole Sonnino e la rende adatta alle amministrazioni locali.

Perciò, senza sperare di aver completamente convinto l'onorevole Sonnino, confido che anche egli vorrà acconsentire che si passi alla discussione degli articoli, ritirando, come spero farà l'onorevole Salandra, l'ordine del giorno che la Commissione non può in guisa alcuna accettare.

Ed ora, signori, per esaurire il compito della Commissione; debbo soltanto dichiarare che la Commissione stessa accetta l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Sprovieri, come quello che conduce all'immediata discussione degli articoli del disegno di legge.

Per concludere, le obiezioni fatte al presente progetto traggono ragione esclusivamente dalle grandissime aspettative che si erano destinate sugli effetti pratici che avrebbe potuto produrre nei comuni il riordinamento dei tributi locali.

Ma tutte codeste speranze non potevano nel momento attuale realizzarsi, esse non erano che un miraggio, una fata morgana.

Non vi è bacchetta magica di finanziere che possa migliorare da un momento all'altro la condizione finanziaria di qualsiasi ente amministrativo.

Convieni dar tempo alle istituzioni di modificarsi, se si vogliono raggiungere durevoli miglioramenti; conviene soprattutto che si migliorino anche gli amministratori.

Ma, si dirà: questo è il solito sistema che molto elegantemente fu chiamato giorni fa dall'onorevole Arcoleo, il sistema delle riforme a stillicidio.

Ebbene, sia pure, una riforma a stillicidio, ma per chi ha sete, una goccia di acqua che sia alla nostra portata è assai più preziosa di una fon-

tana copiosa alla quale non si possa arrivare. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Dopo il discorso dell'onorevole relatore, a me quasi nulla rimane da aggiungere. Mi corre però il debito di rispondere ad alcune domande che mi furono rivolte nella tornata di ieri, e anche di esprimere il pensiero del Governo intorno ai diversi ordini del giorno che furono presentati.

E comincio dall'onorevole Coccapieller, il quale, con rara pertinacia, insiste affinché io risponda alle sue reiterate osservazioni.

Io dirò all'onorevole Coccapieller che se finora non gli ho risposto, ciò fu perchè parevami che egli avesse trattato di argomenti, in gran parte estranei al disegno di legge che si discute.

Non si tratta ora di provvedere ai bisogni speciali di alcuni comuni, ma si tratta di disposizioni generali dalle quali tutti i comuni possono ritrarre qualche giovamento.

Che se poi i comuni ai quali l'onorevole Coccapieller fece allusione sono incalzati da speciali ed urgenti necessità; se debbono lamentar disordini dipendenti da imprevidente amministrazione e da cause diverse del sistema tributario ora vigente, comprenderà l'onorevole Coccapieller che non è in questa legge che potranno trovar il rimedio ai mali loro; potranno bensì rivolgersi alle competenti autorità tutorie e al Governo, in quanto può e deve provvedere nei limiti e nei termini delle sue facoltà.

Vengo ora alle domande più importanti che mi furono rivolte.

L'onorevole Vigoni mi domandò se, con questo disegno, s'intenda di soddisfare al precetto dell'articolo 51 della legge 1º maggio 1886, relativa alla perequazione dell'imposta fondiaria.

Ora io debbo fargli notare che, per soddisfare a quel precetto, occorre provvedere a due scopi: uno, immediato, è quello di dare una sanzione efficace al limite delle sovrimposte locali; l'altro, più lontano, di apparecchiare ai comuni sufficienti risorse finanziarie per l'epoca in cui, compiuto il catasto generale, potrà essere sgravata l'imposta sui terreni, e per conseguenza anche quella sui fabbricati, fino a ridurre l'aliquota al sette per cento.

Al primo di questi scopi, che consiste nel porre un freno efficace alla facoltà di sovrimporre, provvedono le disposizioni dell'articolo 3º e dell'articolo 30 del presente disegno di legge. Al secondo scopo provvede l'ordinamento di un'imposta, che

si può dire nuova, perchè quasi non è applicata nei nostri comuni, quale è quella sul valore locativo, che io credo potrà essere una sorgente sana di cospicue entrate pei nostri comuni.

Certamente il precetto della legge del 1886 non è, allo stato attuale delle cose, completamente soddisfatto. Io riconosco che molto rimane ancora da fare; bisogna riordinare le amministrazioni comunali; rendere più efficace la responsabilità degli amministratori, discriminare meglio e determinare più regolarmente le spese.

A tutto questo potrà provvedere la legge comunale e provinciale. Inoltre, coordinatamente ad altre riforme economiche, potrà operarsi un più esteso decentramento, ed un nuovo riparto di cespiti fra lo Stato ed i comuni.

Tutto ciò sarà oggetto di riforme ulteriori, e non lontane: poichè la legge comunale e provinciale può essere discussa in epoca assai vicina; e ogni altra riforma potrà esser compiuta anche prima che termini il ventennio assegnato per il compimento del catasto generale del regno.

L'importante è che questo disegno di legge non si opponga agli scopi che si devono raggiungere, ma anzi segni il primo passo nel cammino lungo che si dovrà percorrere per raggiungere la meta.

Spero che l'onorevole Vigoni sarà soddisfatto di questa mia risposta.

L'onorevole Ferraris mi domandò se il Governo mantenga ferma la proposta dell'articolo 30 del disegno di legge. Io gli rispondo che il Governo la mantiene ferma: imperocchè la considera come una delle basi sostanziali del disegno di legge. Nella discussione di ieri si manifestarono due correnti opposte. Alcuni oratori, come gli onorevoli Tegas, Flerenzano e Della Valle, temono che il disegno di legge attuale non tuteli abbastanza la proprietà; al contrario, gli onorevoli Sonnino, Ferraris, Toscanelli e, mi pare, anche l'onorevole Salandra, temono che non vi sia difesa sufficiente contro la tendenza ad aggravare i consumi, cioè ad aggravare le classi più numerose e meno abbienti della società. Il disegno di legge, per altro, non ha nè l'uno, nè l'altro peccato, tutela abbastanza la proprietà fondiaria ponendo sanzioni efficaci al limite della sovrimposta, e nel tempo stesso, tutela, con applicazione di sani principi democratici, le classi popolari. E a questo proposito dirò che l'onorevole Sonnino non badò, forse, molto attentamente alle disposizioni degli articoli 3 e 30 di questo disegno di legge, allorchè disse che le amministrazioni comunali hanno eccessiva facoltà di aggravare i consumi, per ri-

sparmiare la proprietà, e che non vi è difesa sufficiente a favore delle classi operaie.

È vero che, secondo la legge, non si può sovrapporre ai terreni ed ai fabbricati, se non quando si siano applicate le altre imposte, e quindi anche quella sui consumi; ma è da notare che tutti i comuni del regno o quasi tutti, hanno raggiunto il massimo limite della sovrapposta sui fabbricati e sui terreni, sia con autorizzazioni transitorie per decreti reali, sia per leggi votate dal Parlamento. Al contrario, moltissimi comuni non hanno raggiunta la misura massima consentita loro dalla legge rispetto alla imposizione del dazio di consumo.

Data questa condizione di cose, è evidente la giustizia di un provvedimento per proibire ai comuni, i quali non hanno ancora raggiunto il limite massimo stabilito per il dazio di consumo, di accrescere anche di più l'eccesso oramai troppo grave della sovrapposta sui terreni e sui fabbricati.

Insomma, per i terreni e per i fabbricati si tratta di autorizzare un eccesso superiore a quello che già esiste. Per i consumi si tratta di consentire che arrivino al limite massimo consentito dalla legge.

L'onorevole Sonnino notò anche che vi è una sperequazione grande fra comune e comune, circa la misura delle sovrapposte; ed è vero. Ma ciò deriva dalla sperequazione dell'imposta sui terreni; imperocché è avvenuto che laddove l'estimo catastale è basso, l'aliquota percentuale della sovrapposta sia alta, e viceversa. E così si spiega l'altro fatto che si manifesta visibilmente: che cioè mentre l'aliquota principale è uguale per i terreni ed i fabbricati, la entrata che si ricava dai fabbricati è comparativamente superiore a quella che si ricava dai terreni. Ciò avviene perchè l'estimo dei terreni è invariabile, derivando da un catasto che non si può toccare, mentre quello sui fabbricati è variabile, perchè soggetto ed accertamenti periodici.

Ad ogni modo, la verità vera è che in Italia i comuni hanno aggravato enormemente tanto i consumi, quanto la proprietà, e che è tempo di porre un freno.

Riesciamo noi con questo disegno di legge a raggiungere lo scopo? Io credo di sì, quando si consideri la portata dell'articolo 3 e dell'articolo 30 proposto dal Governo.

Infatti, lo scopo nostro è stato quello di creare una nuova sorgente d'entrata per le aziende comunali in una tassa sul valore locativo, tassa che teoricamente esiste nelle leggi attuali, ma

che non è applicata, perchè non è ancora opportunamente e razionalmente disciplinata.

L'onorevole Sonnino fece importanti osservazioni, intorno alle tasse dirette locali, ed io amo dirne una parola, perchè mi trovo quasi d'accordo con lui.

Bisogna distinguere le tasse dirette governative sulle entrate, dalle tasse dirette locali. Le tasse dirette governative hanno un carattere essenzialmente reale, perchè colpiscono la rendita in sè e per sè considerata indipendentemente dall'agiatezza maggiore o minore del proprietario ed indipendentemente dall'uso di cotesta rendita e dal godimento maggiore o minore che il proprietario ne ritrae. E perciò la tassa sull'entrata è essenzialmente governativa e non può essere che proporzionale.

Invece le tasse dirette comunali, secondo i buoni principii dell'economia sociale, debbono essere tasse personali, non reali: cioè non debbono più colpire l'entrata per sè medesima, ma colpirla in modo indiretto per quella parte cioè che serve a soddisfare alcuni godimenti della vita. In conseguenza non devono essere più proporzionali, ma devono avere una tendenza progressiva; devono colpire l'agiatezza, e la ricchezza delle persone secondo i gradi maggiori o minori di cotesta agiatezza e di cotesta ricchezza.

Quindi la tassa di famiglia, quale è concepita ora dai nostri municipi, forma una duplicazione, come ben disse l'onorevole Sonnino, della tassa sull'entrata; e perciò dovrebbe essere respinta. Ed io infatti non l'avrei accolta nel disegno di legge presentato, se non avessi veduto che molti comuni l'applicano attualmente in Italia, e che non è possibile privare cotesti comuni, da un momento all'altro di tale risorsa.

D'altronde il mantenere questa tassa di fuocatico anche nel nuovo progetto, può essere opportuno per i comuni rurali, nei quali è impossibile trovare una scala abbastanza considerevole di fortune, che si manifestano nella qualità e nell'ampiezza delle abitazioni, su cui si possa proporzionare gradualmente l'imposta personale.

Ma certamente non è, ripeto, la tassa di famiglia, l'ideale dell'imposta locale, e convengo, in questo, nelle idee dell'onorevole Sonnino. L'ideale di una tassa locale è quella del valore locativo, la quale è personale per sua natura e dev'essere progressiva.

Questa tassa locale, io spero possa farsi strada anche nell'opinione pubblica in Italia, e diventare una sorgente molto sana di ricchezza per i nostri comuni, operando una trasformazione del sistema

tributario comunale corrispondente meglio ai principii della buona economia.

Opportune considerazioni fece anche l'onorevole Sonnino intorno alla determinazione delle classi, e de' massimi e minimi dell'imposta. Ma io credo che di questo argomento speciale potremo meglio trattare quando verremo agli articoli relativi; e nutro speranza che la Commissione non vorrà insistere troppo tenacemente sui suoi emendamenti.

Ad ogni modo, chiedendo scusa alla Camera di questa breve digressione, io ritorno al mio discorso, e ripeto all'onorevole Ferraris che il Ministero mantiene l'articolo 30 del suo disegno di legge, perchè crede che quella disposizione sia sostanziale.

Dovrei rispondere ad altre obiezioni che furono fatte contro il disegno di legge, ma non ripeterò le risposte che già furono date dall'onorevole relatore della Commissione. Osserverò soltanto all'onorevole Tegas e ad altri oratori (all'onorevole Florenzano, per esempio) che non è punto esatto il dire che il consolidamento del dazio di consumo sia un beneficio grande per le grosse città ed una cosa trascurabile per i piccoli comuni.

È vero che il beneficio è grande per le grosse città e minore per i piccoli comuni. Ma indubitabilmente basta scorrere le statistiche del dazio consumo del quinquennio in corso e del quinquennio precedente, per vedere che l'incremento annuale dei proventi del dazio-consumo si verifica tanto nei comuni chiusi quanto nei comuni aperti, però in una misura inferiore. Sicchè il beneficio v'è per tutti, comunque in una misura differente.

Si è detto che la tassa sul gaz nuoce alle industrie. Io ne convengo, ma non nuoce forse alle industrie la tassa sui legnami, sulle materie prime, ed ausiliarie soggette al dazio comunale? Non nuoce il dazio sui combustibili, e sulle altre materie illuminanti, sulle candele di sego, sulle steariche, ecc.? Non comprendo dunque perchè mai si dovrebbe fare eccezione per il gaz: perchè parmi la giustizia esiga che anche questa materia calorifera ed illuminante sia soggetta al dazio comunale, come lo sono le altre materie congeneri.

Non è poi derisoria, me lo consenta l'onorevole Plebano, la tassa sui teatri. Questa tassa frutta allo Stato una somma di lire 500,000; ma nella relazione ministeriale mentre nelle pagine lette dall'onorevole Plebano si lamenta lo scarso provento di questa tassa, si aggiunge subito dopo che se verrà affidata alle amministrazioni locali, accertata e riscossa con altri metodi meno rigidi, con accorgimenti e provvedimenti più adatti alle condizioni dei varii luoghi, forse nelle mani del-

l'amministrazione comunale potrà rendere più di quello che ha prodotto nelle mani dell'amministrazione dello Stato.

Del resto, poichè ho citato l'onorevole Plebano, io amo dirgli che i suoi ideali in fatto di sistema tributario locale sono in parte anche i miei. Anch'io vorrei una specializzazione delle imposte, secondo la qualità delle spese; anch'io vagheggio un vasto sistema di decentramento amministrativo, che giovi a rendere più semplice e più spedita l'azienda governativa e la locale.

Ma tutto ciò può ottenersi da altri e diversi provvedimenti di ordinamento amministrativo e non da questa legge che, sebbene non sia così modesta e così minima come a taluno è piaciuto di credere, pur nondimeno è soltanto una legge di ordinamento non di servizi, ma di materia imponibile.

Non parlo poi dell'obiezione che è stata tante volte ripetuta nella discussione: che cioè il disegno di legge è insufficiente. A questa osservazione rispondo che noi presentiamo rimedi efficaci fondati sulla logica e sulla buona economia sociale; provvedimenti che avranno di certo buoni ed utili effetti. E si vorranno respingere perciò solo che paiono insufficienti?

Si è detto anche che questo disegno di legge è pericoloso perchè chiude la porta ad ogni altra riforma. Ma è egli possibile sostenere una simile tesi?

Noi abbiamo dichiarato nella relazione ministeriale, e lo ha dichiarato anche la Commissione nella sua, che questo disegno di legge è un primo passo che dovrà essere seguito da altri, poichè tutti intendono che una riforma completa non si fa nè in un giorno nè in un anno.

Come dunque si dice che la porta è chiusa?

La porta anzi resterà sempre aperta ad altri provvedimenti.

Dopo ciò non aggiungo altro, o signori. Passo ad esprimere l'opinione del Governo sopra gli ordini del giorno che furono presentati.

Il Ministero non può accettare, e in ciò è d'accordo pienamente con la Commissione, gli ordini del giorno degli onorevoli Florenzano, Tegas e d'altri, con i quali si propone alla Camera il rinvio della legge; poichè questo rinvio non significa altro se non il rigetto della legge stessa.

Se la Commissione non li accetta, tanto meno può accettarli il Ministero. E il Ministero neppure può accettare l'ordine del giorno Sonnino e Salandra con il quale si propone di stralciare dal presente disegno di legge la parte concernente il dazio-consumo e di rinviare il rimanente.

Il disegno di legge è un tutto organico: bisogna o accettarlo tutto o respingerlo tutto. Ed io credo,

e per le cose che ho detto testè e per altre che potrei aggiungere, che la parte più importante del disegno di legge, non sia quella che riguarda il consolidamento del dazio consumo; ma quella che determina una nuova tassa locale, destinata ad avere un avvenire importante per la finanza dei nostri comuni. Non accetto dunque l'ordine del giorno Sonnino e Salandra.

Vengo ora all'ordine del giorno dell'onorevole Plebano. Io sono d'accordo con lui nel concetto del suo ordine del giorno. L'ho più volte espresso: questo disegno di legge non è l'ultima parola; è il primo passo che si fa, e per conseguenza la porta non è chiusa ad ulteriori riforme.

Quindi il Ministero non potrebbe avere difficoltà, ad accettare l'invito di proseguire in questa opera di riforma. Ma la Camera ha udito con qual discorso di fiera opposizione l'onorevole Plebano svolse il suo ordine del giorno; oltre a ciò la prima parte di questo ordine del giorno è concepita in modo tale, che ne traspare chiaro il concetto, essere nulla la legge attuale, anzi meno che nulla; tantochè invita il Governo a presentare una legge seria ed efficace a risolvere il problema della finanza locale.

Ora per la forma dell'ordine del giorno dell'onorevole Plebano e per il discorso, importante del resto, che pronunziò per commentarlo, il Ministero non potrebbe accettarlo. Vorrei pregare perciò l'onorevole Plebano di prendere atto delle dichiarazioni del Governo, il quale è concorde con lui, che altri provvedimenti occorrono oltre di questo che ora si discute.

Quanto all'ordine del giorno Franchetti, circa il cambiamento del titolo della legge, ho già dichiarato di accettarlo, e propongo che il titolo di questa legge sia concepito in questi termini: Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sui tributi locali.

Per conseguenza il Ministero in conformità di quanto ha espresso anche la Commissione, per bocca del suo relatore l'onorevole Fagioli, dichiara di non accettare gli ordini del giorno proposti; meno l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli ordini del giorno, proposto dall'onorevole Sprovieri, poichè esso implica reiezione degli altri e deliberazione di passare alla discussione degli articoli.

Il deputato Amadei presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Amadei a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

Amadei. Mi onoro di presentare alla Camera

la relazione della Commissione incaricata di esaminare il trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo al riordinamento dei tributi locali.

Presidente. Come la Camera ha inteso, il Governo non accetta gli ordini del giorno proposti, tranne quelli dell'onorevole Franchetti e dell'onorevole Sprovieri.

Onorevole Plebano, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Plebano. Io vorrei, anzitutto, persuadere l'onorevole ministro delle finanze che, nelle mie osservazioni su questo disegno di legge, non fui animato da nessun spirito di opposizione.

Forse l'onorevole ministro, perchè è abituato a vedermi spesso combattere dei disegni di legge, ha creduto che anche ieri volessi fare della opposizione.

No, onorevole ministro, non ho fatto alcuna opposizione; non ho fatto che manifestare un concetto nel quale, del resto, concordano l'onorevole ministro e la Commissione.

Il mio concetto era questo: c'è una legge che obbliga il Governo a presentare dei provvedimenti per il riordinamento efficace delle finanze locali.

Sono 20 anni che questa questione è dibattuta nel paese, e non si risolve mai.

Oggi si presenta un disegno di legge, che si intitola del riordinamento dei tributi locali; e perciò sorgono, in ogni parte del paese, speranze, che finalmente questo riordinamento diventi un fatto compiuto; ma appena esaminato il disegno di legge bisogna persuadersi, non dirò che esso si riduce a nulla, ma che è assai lontano dal rispondere al concetto che tutti si erano fatto di un efficace riordinamento dei tributi locali.

Quindi io, ieri, riconosceva che, nel disegno di legge, esisteva qualche disposizione opportuna, e nel mio ordine del giorno proponeva di passare alla discussione degli articoli, ma, nello stesso tempo, a me non sembrava opportuno che, votando questo disegno di legge, si venisse implicitamente ad affermare che il Governo aveva adempito al precetto, che un'altra legge gli impone di risolvere il problema delle finanze locali.

Ma poichè oggi l'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato: restare inteso che il precetto

imposto dalla legge di perequazione fondiaria non è col disegno attuale adempiuto, che quindi resta intatto l'obbligo che ha il Governo di pensare a risolvere il problema, e poichè d'altra parte so che gli ordini del giorno ottengono un risultato molto relativo, non ho nessuna difficoltà di prendere atto delle dichiarazioni del Governo, e ritirare il mio ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

Florenzano. Dopo le dichiarazioni del relatore della Commissione, e, più ancora, dopo le promesse categoriche dell'onorevole Lacava come relatore della Commissione per la legge comunale e provinciale; dopo le ultime risposte dell'onorevole ministro delle finanze, voglio sperare che il disegno della riforma comunale comprenderà la determinazione delle spese dei comuni e delle provincie.

Tengo poi a dichiarare che, a fare le mie osservazioni, alle quali impropriamente si è dato da coloro che mi hanno risposto, il carattere di opposizione, niente altro mi mosse che il desiderio di veder alleggeriti i comuni dalle esorbitanti spese, e radicalmente migliorato il sistema tributario degli enti locali. (*Commenti*).

Dopo queste dichiarazioni, ritiro il mio ordine del giorno, e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze e del relatore. (*Mormorio*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

Salandra. Debbo prima di tutto rilevare che il mio ordine del giorno non è sottoscritto dall'onorevole Sonnino...

Presidente. Già, è stato un equivoco.

Salandra. ... non perchè la compagnia dell'onorevole Sonnino non mi piaccia e non mi onori, ma perchè l'onorevole Sonnino ha già tante peccata, che non voglio aggiungergli le peccata mie. (*Si ride*).

Dopo questa dichiarazione, prendo atto delle parole benevole con le quali l'onorevole relatore ha dichiarato che la Commissione avrebbe accettato (nella previsione non difficile che si passi alla discussione degli articoli del disegno di legge) il mio emendamento col quale propongo di far rivivere l'articolo 5 del disegno di legge ministeriale sulla tassa del bestiame.

L'onorevole ministro delle finanze non ha fatto nessuna dichiarazione al riguardo, ma credo non ce ne sia bisogno, dappoichè debbo ritenere che egli non si opporrà a che quest'articolo venga ristabilito.

Quindi, dopo queste dichiarazioni, conoscendo che qualche effettivo miglioramento, non tutto, si potrà ottenere passando alla discussione degli articoli del disegno di legge, ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Tegas, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Tegas. Certo non posso obbligare la Commissione al rinvio, quando non voglia accettarlo. Ma siccome la mia proposta parte da un concetto che, in massima, viene accettato dalla Commissione, mi pare che la distanza tra i proponenti ed essa non sia molto grande. Credo quindi la Commissione stessa avrebbe potuto accettare il rinvio e riferire intorno a questa mia proposta. Ma se la Commissione non ha voluto aderire al desiderio mio è di altri, potrebbe ottemperare ad un voto della Camera.

Ora poichè si tratta di sanzionare un concetto, di stabilire cioè una norma che serva a questa e ad altre Commissioni per l'attuazione del principio che informi la mia proposta nell'occasione della discussione della legge comunale e provinciale, non credo di dover ritirare il mio ordine del giorno.

Presidente. Verremo ai voti.

La proposta sospensiva che l'onorevole Tegas ha dichiarato di mantenere non è accettata dalla Commissione e dal Governo. La proposta dell'onorevole Franchetti ha un carattere speciale e verrà posta dopo a partito. L'onorevole Sprovieri propone l'ordine del giorno puro e semplice; ma a me pare miglior cosa porre a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Tegas.

Coloro che accettano l'ordine del giorno Sprovieri voteranno contro questa proposta. Ne do lettura:

“ La Camera rinvia il progetto alla Commissione, perchè lo completi, specialmente presentando proposte dirette al più equo riparto degli oneri provinciali.

“ Tegas, Zucconi, Mariotti
Ruggero, Vaccaj. ”

Chi è d'avviso di approvare quest'ordine del giorno è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Ora pongo a partito la seguente proposta di modificazione al titolo del disegno di legge, dell'onorevole Franchetti, accettata dal Governo e dalla Commissione:

“ Propongo che all'attuale titolo del disegno

di legge in discussione sia sostituito il seguente:
 “ *Modificazioni e aggiunte alle leggi sui tributi locali.* ”

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvata.*)

Passeremo ora alla discussione degli articoli. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di accettare che la discussione si faccia sugli articoli del disegno di legge della Commissione. Leggo l'articolo primo:

“ Le imposte e sovrimposte dei comuni e delle provincie continuano ad essere disciplinate dalle leggi vigenti, con le modificazioni ed aggiunte contenute nella presente legge. ”

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(*È approvato.*)

“ Art. 2. L'autorizzazione ai comuni ed alle provincie di oltrepassare i limiti fissati dagli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, può essere accordata con decreto reale da convertirsi in legge, nei casi di urgenza, quando il Parlamento non sia adunato.

L'onorevole Luporini è iscritto su questo articolo 2. Ha facoltà di parlare.

Luporini. Io, su questo articolo 2, non avrei che una leggerissima modificazione di forma da proporre, che credo la Commissione vorrà accettare. Vorrei che le parole “ nei casi d'urgenza ” fossero poste dopo la parola *può*. Ossia si dicesse: “ può nei casi d'urgenza essere accordata con decreto reale, ecc. ” Perchè altrimenti parrebbe che il decreto reale dovesse convertirsi in legge solamente nei casi d'urgenza e che, non essendovi i casi d'urgenza, questa conversione non dovesse farsi.

Se la Commissione accetta il mio emendamento mi pare che il senso dell'articolo diventerebbe più chiaro.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Faggioli, relatore. La Commissione aveva adottato per questo articolo il testo del disegno ministeriale.

È vero infatti che la dizione potrebbe far nascere un equivoco, e che, quindi, la trasposizione sarebbe utile; soltanto credo che sarebbe meglio trasporre addirittura tutto intero l'inciso, cioè dire: “ ... può essere, nei casi d'urgenza,

quando il Parlamento non sia adunato, accordata con decreto reale da convertirsi in legge. ”

Luporini. Faccia pure come vuole, mi basta che sia fatta la trasposizione.

Presidente. Onorevole Luporini, dunque Ella accetta la formula della Commissione?

Luporini. Sissignore.

Presidente. Allora l'articolo 2° suonerebbe così:

“ L'autorizzazione ai comuni e alle provincie di oltrepassare i limiti fissati dagli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, può essere, nei casi di urgenza, quando il Parlamento non sia adunato, accordata con decreto reale da convertirsi in legge. ”

Pongo a partito questo articolo, così modificato.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato.*)

“ Art. 3. I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, se non dopo che abbiano applicato tutte le imposte seguenti:

1. La tassa di esercizio e di rivendita;

2. La tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia;

3. I centesimi addizionali sui dazi governativi, ed i dazi comunali sui consumi esenti dal dazio governativo;

4. La tassa sulle vetture pubbliche e private e la tassa sui domestici.

“ L'aumento della sovrimposta dovrà limitarsi a coprire la deficienza risultante dopo l'applicazione delle tasse suindicate, ed a pareggiare il bilancio.

“ I comuni non potranno chiedere di essere autorizzati per legge speciale a superare il limite massimo della sovrimposta fissato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, se non dopo che abbiano applicato anche tutte le altre imposte e tasse autorizzate dalle vigenti leggi. ”

A questo articolo furono proposti due articoli sostitutivi; uno, dell'onorevole Gianolio, e l'altro, dell'onorevole Ferraris; poi, sul medesimo articolo vi sono diversi oratori iscritti.

Il primo iscritto è l'onorevole Luporini; al quale do facoltà di parlare.

Luporini. Su questo articolo avrei un'altra modificazione di forma da proporre che chiarirebbe meglio il concetto. Vorrei che, al numero 3, dove si dice: “ *I centesimi addizionali sui dazi governativi,* ” si aggiungesse: “ *di consumo.* Di modo

che il numero 3 si leggerebbe così: *“ I centesimi addizionali sui dazi di consumo governativi. ”* Se la Commissione accetta questa mia proposta, non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

Salandra. Mi ero iscritto su questo articolo, per due ragioni. In primo luogo perchè osservavo che la guarentigia di imporre altre tasse prima della sovrimposta, non è guarentigia sufficientemente voluta, fino a che non si stabilisca la misura, almeno la misura minima, in cui queste tasse si vogliono imporre: poichè già si è fatta la esperienza che si sogliono imporre queste tasse, solamente per deludere la legge, in una misura che è illusoria. Però, a questo mio desiderato, che aveva una forma così vaga, ha risposto perfettamente l'emendamento all'articolo 3, che è stato proposto, se non erro, dall'onorevole Ferraris; di guisa che, per questa parte, mi associo a tale emendamento, che se fosse accettato, darebbe effettivamente la risoluzione di questo dubbio.

In secondo luogo, dovendo io proporre che si ristabilisca, come articolo 4, l'articolo 5 del Ministero, mi ero iscritto sull'articolo 3 per fare questa proposta.

Ma, poichè la Commissione ed il ministro l'hanno accettata, accenno soltanto questa proposta, che cioè dopo l'articolo 3 sia ripristinato, come 4, l'articolo 5 del disegno ministeriale.

Presidente. L'onorevole Bonfadini ha facoltà di parlare.

Bonfadini. Io vorrei, in occasione di quest'articolo, richiamare l'attenzione del ministro delle finanze intorno alla condizione di un certo numero di comuni ai quali mi pare che l'attuale disegno di legge non rechi nessun sollievo.

Ho votato or ora il passaggio alla discussione degli articoli di questo disegno di legge, malgrado che mi rincrescesse molto di votare contro il mio amico l'onorevole Tegas. Ma l'ho fatto perchè non intendo che, in queste materie, si possa essere deputati egoisti.

Io credo che, in questo disegno di legge, come hanno ben rilevato molti oratori, come ha, con molto giudizio, espresso l'onorevole ministro delle finanze, alcuni comuni vengono ad essere notevolmente migliorati nella loro condizione economica. Ma io vorrei domandare all'onorevole Magliani, nel quale riconosco molto volentieri doti d'intelligenza specialissime, se non pare a lui che gli manchi la cognizione precisa delle condizioni nelle quali si trovano i comuni rurali.

L'ho sentito parlare del comune rurale, ma

veramente temo che, non per colpa sua, ma per le necessità della vita che conduce, e degli ambienti in cui vive, questo comune rurale egli non lo conosca.

Difatti quando sento che egli dà molta importanza alla tassa sul valor locativo, alle tasse sui dazi di consumo, alla tassa di famiglia, io vorrei domandargli se non ha visto qualche volta dei comuni i quali, dopo avere applicato tutte queste tasse, si trovano nella necessità di dover domandare il doppio, il triplo, il quadruplo delle sovrimposte.

Creda, onorevole ministro, vi sono molti comuni i quali all'economia politica non credono, non vi possono credere perchè l'insieme dei fenomeni che noi raccogliamo in questa scienza, in quei comuni si ripercuotono in un modo affatto diverso; poichè ivi il contribuente non capisce la differenza tra i consumi e la proprietà; il contribuente è proprietario, è industriale e consumatore dell'opera propria. Per 24 ore fa il proprietario; il giorno dopo fa l'industriale dei propri prodotti, il terzo giorno fa il manovale e lavora nel proprio campo o nel campo altrui.

Quindi tutte queste sottili distinzioni che possono avere, per alcuni comuni, la loro importanza non serve a nulla.

L'onorevole ministro ha detto, nel suo recente discorso, che veramente riconosce che i comuni hanno aggravato troppo e le sovrainposte fondiarie e le imposte sui consumi; ed è vero, ma di chi la colpa?

Il nostro sistema comunale è tale, che noi, dopo aver creato o creduto di creare il comune libero, lo obblighiamo a fare tanti chilometri di strade obbligatorie, tante scuole obbligatorie, tanti metri cubi di muro per i cimiteri obbligatori, a stanziare tanti ratizzi per la statistica, per il carcere mandamentale e via discorrendo che il comune libero, creato per legge, è una vera illusione.

Vi sono centinaia di comuni i quali non spendono nulla per opere facoltative, ma che devono esaurire tutte le tasse consentite dalla legge ed eccedere quattro o cinque volte e talvolta perfino otto il limite delle sovrimposte unicamente per far fronte alle spese obbligatorie.

Questa è la triste condizione nella quale si trovano di fronte alla legge tanti comuni: non possono da una parte diminuire nessuno dei loro pesi e non possono dall'altra parte aumentare nessun'entrata; si trovano di fronte ad un muro di bronzo e molte volte vi battono la testa e si suicidano sotto questo doppio peso.

Ora la Commissione l'ha detto, il ministro e l'onorevole Lucca l'hanno detto pure che non si può, in un momento, in cui si vengono a chiedere 70 milioni di nuove imposte, rinunciare a nessuno dei cespiti a favore dei comuni, ma qualche cosa bisognerebbe pur fare per provvedere, perchè lo Stato non può pensare unicamente ai comuni ricchi. Questi comuni che vivono così miserrimi, da veri proletari, devono forse conoscere lo Stato unicamente per mezzo dell'esattore e del carabiniere?

Vi sono nelle nostre leggi degli espedienti che allargati opportunamente potrebbero, a mio avviso, giovare.

Per esempio, è stabilito in alcune delle nostre leggi (e mi viene alla mente quella sui consorzi idraulici) che quando un comune, pure obbligato dalla legge a fare una spesa od a concorrere per una data opera, sente che il concorso diventa troppo gravoso per le sue finanze, il di più deve ricadere sullo Stato.

Ora, per tutte queste considerazioni, io domando alla giustizia ed all'umanità dei ministri e specialmente dell'onorevole ministro dell'interno, che ha nelle braccia questi comuni ai quali un giorno o l'altro dovrà pur provvedere, se non sarebbe il caso di adottare qualche provvedimento per sollevare questi 200 o 300 comuni dallo stato di miseria continua in cui si trovano! L'invocare, come facciamo spesso, il progresso, la civiltà, è una vera irrisione per quei comuni i quali sono certissimi di non potersi mai trovare in condizioni tali di finanza da permetter loro di toccare gli orizzonti della civiltà.

Noi abbiamo dati de' premi alla marina mercantile; noi sussidiamo i fabbricati scolastici; perchè non sussidieremo quei comuni, che essendo costretti a fare tante spese obbligatorie per l'istruzione, per i cimiteri e per l'acqua potabile, si trovano nella dolorosa condizione di non aver neanche quel tanto che occorre per campare la vita? Non faccio alcuna proposta, ma raccomando al Governo di studiare questo problema.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole Bonfadini ha messo il dito nella piaga, ed ha purtroppo ragione.

È uno stato deplorabile quello nel quale si trovano i piccoli comuni, e soprattutto i comuni rurali; ma è colpa nostra?

È l'effetto di tutto il sistema tributario che da ventisei anni è stato applicato all'Italia. Or pos-

siamo noi oggi risolvere questo problema? Mi pare difficile.

Lo stesso sistema dei sussidi che propone l'onorevole Bonfadini non so se sia il più appropriato per risolvere il problema. Certo è che questa è una materia da studiare seriamente.

Nessuno più di noi comprende la convenienza, e direi, l'opportunità del richiamo fatto dall'onorevole deputato in favore di cotesti piccoli comuni; ma non è questa la legge che potrà risolvere il problema; anzi io vado un poco più in là e dico che occorre ricostituire su più logiche basi il regime daziario per poter risolvere definitivamente la grave questione dei tributi locali.

Parecchie volte io manifestai alla Camera le mie idee su questo argomento che non sono quelle che sono state espresse in questa discussione; per me era necessario, ed è necessario di stabilire e definire le materie imponibili alle quali debbono ricorrere i comuni e le provincie, e quelle alle quali deve ricorrere lo Stato; ma noi siamo in una cerchia di ferro che ci stringe, e la quale ci riesce difficile di spezzare.

La mia antica opinione, che non ho mai abbandonata, è questa: le imposte dirette, e le dogane dovrebbero essere date unicamente allo Stato; le imposte di consumo unicamente ai comuni, ed ai comuni più piccoli bisognerebbe accordare speciali favori anche nel regime delle imposte, affinché essi potessero trovare una posizione migliore. Ma coll'aver tolto, dopo il 1874, ai comuni i cespiti maggiori delle loro entrate, dopo che il Parlamento con tutte le leggi che ha fatte (ed io posso dire che non ho partecipato alle medesime, od almeno ad una gran parte di esse) sollevò lo Stato di molti pesi addossati ai comuni, il problema è diventato così complicato che per risolverlo bene occorre tempo e studio.

La sola cosa dunque che io possa promettere è questa: di studiarlo con amore e, se la Camera ci aiuterà, di risolverlo il più presto e nel miglior modo.

Io spero che dopo ciò l'onorevole Bonfadini potrà dichiararsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio della sua cortese e feconda dichiarazione.

Non pretendo che il Governo attuale risolva una situazione, la quale può essere stata il frutto di lunghi anni di una legislazione non so se imprudente od imprevedente...

Crispi, presidente del Consiglio. È quella che è. **Bonfadini.** È quella che è; ma io non vorrei, e

pur troppo debbo dire che, in alcune leggi ciò è accaduto, che sotto l'amministrazione dell'onorevole Crispi il male dovesse essere aggravato.

Per esempio con la legge ultima sull'istruzione secondaria, con la quale s'imporrebbero ai comuni ed alle provincie molti altri pesi, si verrebbe a peggiorare la situazione già grave.

Del resto accetto le dichiarazioni dell'onorevole Crispi, e spero che potrà mantenerle. Solamente mi pare che egli sia caduto in un equivoco. Io non ho domandato sussidi. Il sistema dei sussidi non mi va nè per il Ministero dell'interno, nè per quello dell'agricoltura, nè per quello dell'istruzione pubblica. È un gravissimo danno della nostra legislazione quello di lasciare ai Ministeri...

Crispi, presidente del Consiglio. Non ai Ministeri, al Parlamento.

Bonfadini. ... troppo campo di largheggiare in sussidi.

Solamente ho richiamato un principio che mi par fecondo di leggi. Quando, cioè, i comuni eccedono un certo limite di sovrimposta, per sopprimere però solamente a spese obbligatorie ed arrivano al doppio, terzo, quadruplo dell'imposta legale, il soprappiù vada allo Stato.

Questa sarebbe la mia proposta che del resto lascio al Governo di studiare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Non alludeva io certamente ai sussidi che darebbero i Ministeri. Cotesto sarebbe un sistema costituzionalmente malsano, perchè darebbe al potere esecutivo un'autorità della quale potrebbe abusare. Io supponi che l'onorevole Bonfadini avesse parlato di favori speciali da accordarsi ai piccoli comuni. A questo intesi di rispondere.

Del resto quello che voi deplorate è l'effetto della nostra legislazione; e, se debbo esprimere il mio pensiero, dirò che, specialmente riguardo all'insegnamento, le mie idee sono molto più radicali di quelle dell'onorevole Bonfadini.

Sciogliere i comuni dalle spese dell'istruzione elementare e secondarie e darle allo Stato, dovrebbe essere il dover nostro. Anzi è una delle mie ambizioni. Dirò anche di più, che l'insegnamento nel nostro paese non può divenire efficace, se lo Stato non ci mette le mani. (*Bravo!*) Ma per far ciò, è questo il momento?

Lascio all'onorevole Bonfadini di dare una risposta.

Presidente. L'articolo sostitutivo che l'onorevole

Gianolio insieme con l'onorevole Badini ha presentato a questo articolo è il seguente:

“ I comuni non possono esercitare la facoltà di sovrainporre se non dopo che abbiano applicato la tassa di esercizio e rivendita.

“ Essi non potranno chiedere di essere autorizzati a superare il limite massimo della sovrainposta fissato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 se non dopo avere applicata la tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia, nonchè il dazio di consumo, e le altre tasse di cui nella presente legge. ”

L'onorevole Gianolio ha facoltà di parlare.

Gianolio. L'articolo 3° quale è proposto dalla Commissione, nel suo primo capoverso lascia un dubbio. La Commissione dice: “ I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrainposta sui terreni e sui fabbricati, se non dopo che abbiano applicate tutte le imposte seguenti. ”

Cosa s'intende con questa facoltà di aumentare? Quando assoggettate a date condizioni la facoltà di aumentare, è chiaro che, entro dati limiti vi è questa libertà senza condizioni e senza restrizioni.

Questa parola *aumentare* non la possiamo applicare all'ipotesi di una eccedenza superiore al limite legale della sovrimposta, perchè a questo provvede l'ultimo capoverso dell'articolo 3°; quindi non mi so veramente spiegare, a qual punto incominci questa facoltà di aumentare, subordinata alle condizioni alle quali la vuol vincolare l'articolo della Commissione.

Detto ciò, sperando che si chiarisca questo mio dubbio, passo a dire le ragioni che mi hanno indotto a proporre l'emendamento. Attualmente è libero il comune entro il limite legale; sempre quando, tenuto conto della sovrimposta provinciale, esso non ecceda il limite fissato, può imporre senza vincolo alcuno.

Quando i comuni eccedano, allora hanno vari obblighi; l'obbligo di applicare il dazio-consumo, la tassa di esercizio e di rivendita, quella sulle vetture e sui domestici, ed una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia, e sul bestiame.

Nel progetto ministeriale all'articolo 4° si stabiliva, senz'altro, che, per esercitare la facoltà di sovrainporre, dovessero applicare i comuni tutte le tasse autorizzate dalla legge.

A me pare che il progetto ministeriale inteso così andrebbe troppo oltre.

Ma credo, d'altra parte, che allora quando anche il comune non ecceda il limite legale, non

Io si possa lasciare perpetuamente libero di chiedere alla sovrimposta tutto quanto gli possa occorrere per la sua azienda amministrativa.

Occorre allora che anche altri contribuenti, diversi da quelli che sono proprietari di fondi rustici, od urbani, concorrano nelle spese comunali. E questi contribuenti debbono essere quelli, che si assoggettano alle tasse di esercizio.

I redditi, considerati in generale, si dividono in due classi; redditi di fondi urbani e rustici e redditi di ricchezza mobile. La ricchezza mobile il Governo se l'è presa tutta, salvo quel poco decimo, che dà al comune. Quindi necessita di avere altra tassa, che faccia concorrere, nelle spese comunali, coloro che hanno redditi di ricchezza mobile.

Certamente con questa tassa di esercizio e rivendita non colpite tutti coloro, che hanno redditi di questa natura, ma ad ogni modo ne colpite una parte.

Se non rimediate interamente al male, un certo rimedio vi portate.

Quindi io crederei che dovrebbe sempre, in ogni caso, il comune, quando vuol sovrainporre applicare questa tassa di esercizio.

Questa è la prima parte del mio emendamento.

Vengo alla seconda, che riguarda l'ipotesi, in cui si chieda autorizzazione a superare il limite massimo della sovrainposta, quale risulta dalla legge 1° marzo 1886.

Stando alla Commissione, dovrebbe qui farsi luogo all'applicazione di tutte indistintamente le tasse autorizzate dalla legge, e così anche per esempio la tassa sulle fotografie ed insegne.

Ora io credo che non possiamo persistere nell'idea di voler applicate queste tasse, le quali non si sono mai volute applicare, e rendono oggi la bellezza di 4,600 lire circa.

Egli è perciò che nel mio articolo vorrei soltanto accennate le tasse che sono contemplate da questa legge, la quale fa accenno precisamente a tutte le più importanti tasse comunali nello articolo 30, nel quale si parla della regolamentazione.

Havvi poi ancora un altro dubbio che vuolsi eliminare.

Sembra che la Commissione intenda che si abbiano ad applicare la tassa sul valore locativo e la tassa di famiglia nel caso in cui si sovrainponga oltre il limite legale.

A me pare che basterebbe imporre l'obbligo di applicare o l'una e l'altra di queste tasse. Il moltiplicare delle tasse che in sostanza vanno, nei comuni, a gravare sempre sugli stessi individui, produce inconvenienti che conviene evitare. Ogni

comune sia libero di scegliere tra l'una o l'altra di queste tasse a larga base, cioè la tassa sul valore locativo e la tassa di famiglia.

Io non convengo nelle idee dell'onorevole ministro sulla tassa del valore locativo.

Da venti anni abbiamo questa tassa. Se i comuni non l'hanno voluta adottare, è stato perchè o per ragioni di giustizia, o per ragioni di convenienza la tassa non si adattava alle condizioni loro.

Trovo inesatto il dire che ciò provenga perchè la tassa non è disciplinata.

Non abbiamo che a guardare la diligentissima relazione del Ministero sopra questo disegno di legge, per vedere come non manchino discipline anche per questa tassa sul valore locativo e sulla tassa di famiglia.

Seguiamo alcuni limiti; ma, al di là di questi limiti, lasciamo che ciascun comune faccia come meglio conviene alle condizioni sue speciali.

Il difetto principale di questa legge è questo; non si è voluto considerare che in Italia a partire da Napoli fino a Campello-Monti abbiamo comuni che da cinquecentomila abitanti vanno fino a sessanta o sessantacinque.

Come potete pretendere dai comuni rurali, che pure costituiscono il maggior numero dei comuni d'Italia, l'applicazione di queste diverse tasse.

Queste sono le considerazioni per le quali credo, che si raccomandi il mio emendamento. Desidero maggior libertà per i comuni: quando vogliono sovrainporre debbono usare della tassa di esercizio; quando eccedono, debbono usare di tutte le altre imposte. Ma, quanto alle altre tasse, massime, quelle di famiglia o del valore locativo, si lasci la scelta al comune di adottare o l'una o l'altra.

Presidente. Viene ora l'articolo sostitutivo dell'onorevole Ferraris Maggiorino. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Ferraris Maggiorino. La prima parte dell'articolo non è che una riproduzione dell'articolo 3 del disegno della Commissione coordinato all'articolo 30 del progetto del Governo. Spero quindi che su questa prima parte non vi sia difficoltà e che tanto il Governo che la Commissione siano disposti ad accettarla. Quanto alla seconda parte, essa tende a rendere seria ed efficace l'applicazione della tassa sul valore locativo, della tassa di famiglia e delle altre contemplate dalla Commissione e dal Governo. Tanto l'onorevole Sallandra come l'onorevole Cambray-Digny ci hanno informato come vi siano alcuni comuni che applicano la tassa sul valore locativo, la tassa di fami-

glia e le altre contemplate dalla Commissione e dal Governo in misura così piccola, che pare adottata solo per eludere la legge che proibisce di accrescere la sovrimposta sui terreni.

D'ora innanzi avranno un incentivo maggiore a ciò fare, a fine di eludere la disposizione della legge, che proibisce di aumentare i dazi di consumo. Io quindi prego il Governo e la Commissione di trovar modo di rendere efficaci le disposizioni della legge, accordando non solo alla proprietà, ma anche al lavoro una equa tutela dalle imposte. Dopo che avrò udito le dichiarazioni della Commissione e del Governo su questo argomento farò quelle osservazioni che saranno opportune.

Presidente. L'onorevole Marcora propone che il primo comma dell'articolo 3° sia modificato come segue:

“ I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati *in corso a loro favore, nel momento dell'attuazione della presente legge e oltre il limite massimo stabilito dall'articolo 50 della legge 1° marzo 1886*, ecc.

Il seguito come nell'articolo.

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

Marcora. Comincio dall'osservare che è incorso un errore, per colpa mia, nella redazione di questo emendamento; perchè invece di leggersi come è stampato, deve leggersi così: “ I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati in corso a loro favore nel momento dell'attuazione della presente legge e oltre i limiti massimi stabiliti dagli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886. „

L'emendamento che io ho proposto ha per oggetto di togliere ogni dubbio che possa sorgere per la dizione usata dalla Commissione e, dirò ancora di più, per le ragioni delle quali ho trovato traccia nella relazione: il dubbio cioè che la sovrimposizione all'imposta dei terreni e dei fabbricati dopo la promulgazione di questa legge non possa in nessuna guisa essere applicata o mantenersi quando già sussista, se non siano attuate prima le imposte delle quali è cenno nell'articolo 3. (*Segni di diniego del relatore*).

La Commissione mi dice di no ed io ne ho molto piacere. Non avrà allora difficoltà ad accettare una formola che meglio chiarisca il concetto suo. Amministrativamente parlando, la formola usata dalla Commissione fa sorgere il dubbio che molti comuni abbiano dopo l'approvazione di questa legge ad avere reclami dai contribuenti, diretti a chiedere l'applicazione delle imposte contenute nello articolo, prima di poter mantenere

in vigore quella parte della sovrimposta sui terreni e fabbricati già in vigore, in base agli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886.

Mi dirà la Commissione che non vi è alcuna disposizione la quale deroghi a questa precedente legge, ma allora dovrà anche la Commissione convenire che non doveva adottare una formola così assoluta come quella che essa ha usato. È una modificazione che io propongo la quale ha, ripeto, un valore amministrativo. Molti comuni, e per esempio, la città di Milano, se realmente il dubbio al quale io accenno dovesse avere un principio di applicazione pratica, si troverebbero molto imbarazzati e accadrebbero dei disordini gravissimi, perchè si tratterebbe di milioni che verrebbero a mancare nei loro bilanci e che dovrebbero provvedersi tormentando una quantità di contribuenti non proprietari le condizioni dei quali sono già troppo gravi.

Dunque non tiriamo troppo la corda, o almeno siamo chiari nelle disposizioni della legge: togliamo ogni dubbio.

Se la Commissione è del mio avviso, accetti il mio emendamento, o quanto meno, significhi meglio quello che ha inteso di dire col suo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Prima di proporre qualche modificazione all'articolo terzo, io domanderei all'onorevole ministro e alla Commissione, ma più specialmente all'onorevole ministro, se egli sarebbe disposto ad accettare, come emendamento all'articolo della Commissione, l'articolo terzo, come fu proposto nel disegno di legge ministeriale.

Ma se l'onorevole ministro accetta la proposta della Commissione, che non sarebbe altro che un emendamento all'articolo suo, allora io non crederei opportuno di prendere a parlare, perchè non voglio essere più realista del Re.

La Commissione, avendo proposto alla Camera il suo articolo 3°, naturalmente devo supporre che essa tenga alla sua proposta.

Io, che sono contrario all'articolo 3° proposto dalla Commissione, accetterei l'articolo 3°, proposto dal Ministero; tanto più che abbiamo l'articolo 30, proposto dal Ministero, che in gran parte provvede appunto a quello, a cui intende di provvedere la Commissione, col suo articolo 3°.

Io sono contrario all'articolo 3°, proposto dalla Commissione, per diverse ragioni, e la principale è che si aggrava di molto con esso la condizione dei non abbienti.

Io trovo molto giusto che, anche in questa legge, abbia il suo giusto valore il concetto di proteggere la proprietà stabile, ma la Commissione deve ricordare che, con la legge di perequazione, già abbiamo...

Faggioli, relatore. Chiedo di parlare.

Lazzaro. ...messo delle limitazioni alla facoltà, che hanno i comuni e le provincie di poter sovrapporre i centesimi addizionali sui fabbricati e sui terreni; or con questo articolo 3 della Commissione, si fanno ancora altri passi sulla stessa strada. Già, con l'articolo 30 del Governo si rincarava la dose della protezione che si deve accordare alla proprietà stabile; con l'articolo 3 della Commissione, poi si va proprio, secondo me, agli estremi. Perchè la Commissione ha proposto questo suo articolo 3, in luogo di quello del Ministero? Forse, perchè ha trovato inefficaci le disposizioni della legge 1º marzo 1886. Già, fin da quando si discussero quelle disposizioni, fu notato come esse sarebbero state inefficaci: perchè la approvazione del Parlamento non sarebbe mai mancata quando sarebbe occorso di eccedere i limiti fissati dalla legge; e, di fatti, per quanto io ricordo, il Parlamento, su proposta del Governo, non ha negato a nessuna provincia, salvo qualche caso rarissimo, la facoltà di eccedere i limiti stabiliti dalla legge sulla perequazione fondiaria; e, se non erro anche l'altro giorno, fu presentata la relazione intorno ad un disegno di legge, che stabilisce altre autorizzazioni ad eccedere quei limiti. Dunque, come la esperienza c'insegna, i comuni, e le provincie sentono urgente il bisogno amministrativo di ricorrere a questo espediente; ed ora voi venite a rendere loro impossibile anche di esercitare quella facoltà, che loro viene dalla legge 1º marzo 1886.

Certo è molto giusto che sia messo un freno ai comuni ed alle provincie, nel sovrapporre i centesimi addizionali sui terreni e sui fabbricati; ma pare che ora si voglia esagerare in senso contrario.

Giacchè con l'articolo 3 della Commissione si pone per condizione ai comuni ed alle provincie di dovere, prima di eccedere il limite preesistente, sperimentare la tassa di esercizio e di rivendita, che su per giù, è una tassa di consumo. Poi devono anche sperimentare il dazio sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia.

Già un oratore che mi ha preceduto ha dimostrato come nei comuni rurali questa tassa produca pochissima cosa; sicchè i comuni ne ricaveranno niente.

Quindi la legge diventerà illusoria.

Voi non potrete perciò negar loro la facoltà, che domanderanno alla Camera per eccedere il limite dell'imposta, altrimenti essi non potranno andare avanti.

In terzo luogo, voi concedete ai comuni i centesimi addizionali sui dazi governativi, ed i dazi comunali sui consumi esenti dal dazio governativo.

Ebbene, io non avrei mai immaginato che in una Camera a base democratica le cose si spingessero sino a questo punto.

Secondo l'emendamento della Commissione bisogna che si sperimentino tutte queste tasse prima di aumentare la sovraimposta sugli immobili.

Voi costringete così i comuni a tassare ciò che non è tassabile e che non dà alcun frutto prima che essi possano ricorrere a nuovi centesimi addizionali sui terreni e sui fabbricati. La sola tassa sulle vetture pubbliche, private, e sui domestici, io consentirei con la Commissione che si sperimentasse prima di venire a sovrapporre i centesimi addizionali. Per conseguenza io preferirei la redazione dell'articolo così come è formulata nella proposta del Ministero che dice così:

“ La facoltà dei comuni di sovrapporre si esercita sulla somma che risulta disponibile, tenuto conto del montare delle sovrimeposte provinciali, fino al limite massimo di cento centesimi, complessivamente, per ogni lira d'imposta principale. ”

Con ciò non si fa che ripetere ciò che è già stabilito nella legge precedente.

La questione resta così impregiudicata per ora, e sarà esaminata quando discuteremo l'articolo 3º del disegno di legge proposto dal Ministero.

Ad ogni modo io non potrei mai accettare l'articolo 3º proposto dalla Commissione che, ripeto, è ingiusto e costituisce un privilegio a beneficio di alcune classi sociali e a danno di altre. Noi siamo già andati troppo oltre su questa via; dobbiamo ricordare che abbiamo già messo un dazio di importazione di 5 lire sui cereali. Voi avete già limitato ai comuni ed alle provincie la facoltà di accrescere la sovraimposta, e sta bene, ma è tempo di fermarci su questa via.

Non costringete i comuni a far pagare i disgraziati che nulla posseggono, ed a fare ad essi sopportare la maggior parte delle pubbliche contribuzioni.

La giustizia sta nel mezzo: proteggiamo la proprietà fino a che merita di essere protetta.

Ma non facciamo che questa protezione divenga un privilegio.

Perciò io m'aspetto di udire dall'onorevole ministro se egli tiene più al suo articolo, che a quello emendato dalla Commissione; perchè se l'onorevole ministro, come dicevo poc'anzi, preferisce quello della Commissione al suo, io non voglio essere più realista del Re, e mi basta d'aver manifestato la mia opinione contraria.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Vorrei pregare la Commissione di rinunciare all'ultimo capoverso dell'articolo 3.

La Commissione richiede che per aumentare la sovrainposta sui terreni, si debba prima applicare sui comuni le seguenti quattro imposte:

1. La tassa di esercizio e di rivendita;
2. La tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia;
3. I centesimi addizionali sino all'ultimo limite sui dazi governativi, ed i dazi comunali sui consumi esenti dal dazio governativo;
4. La tassa sulle vetture pubbliche e private e la tassa sui domestici.

E poi aggiunge:

“ I comuni non potranno chiedere di essere autorizzati per legge speciale a superare il limite massimo della sovrainposta fissato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, se non dopo che abbiano applicato anche tutte le altre imposte e tasse autorizzate dalle vigenti leggi. ”

Ora questo mi pare veramente eccessivo per i comuni rurali. Voi esigete che tutte quante le tasse siano applicate prima di concedere una sovrainposta oltre il limite massimo.

Ma voi sapete che vi sono dei comuni che per quanto giunti al limite legale della sovrainposta, non hanno per questo commesso alcun eccesso, od hanno anzi mantenuto la cifra assoluta della sovrainposta sui terreni e fabbricati in termini molto moderati.

Perchè volete voi *a priori* e senza ammettere un esame dei singoli casi escludere che questi comuni possano chiedere un aumento della sovrainposta se non dopo aver applicate non solo le quattro tasse indicate da voi ma anche tutte le altre possibili, di cui alcune sono anche irrisorie?

Dico irrisorie alcune, perchè non so che cosa potrebbero ricavare molti comuni rurali dalle tasse sui teatri, sulle fotografie e sulle insegne! Con ciò fareste anzi cosa ingiusta, quando non fosse provato che per un dato comune la sovrainposta

è già eccessiva, il che non risulta affatto dalla circostanza che si sia raggiunto il limite legale, perchè questo dipende esclusivamente dalle accidentalità del catasto locale, e voi stessi avete riconosciuto che tra i vari catasti non vi è alcuna uniformità di valutazione e che alcuni non corrispondono più affatto alle condizioni reali dei terreni. Dove il catasto abbia valutazioni antiquate e bassissime, si fa subito a giungere al limite legale della sovrainposta, senza che ciò indichi una tassazione eccessiva.

Quando voi avete stabilito la necessità per qualunque aumento della sovrainposta oltre il limite legale di una legge speciale o di un decreto reale, cosa volete di più? La Camera o il Governo da se esamineranno se sarà opportuno o no il concedere l'aumento, tralasciando l'applicazione di alcune altre imposte.

La garanzia sufficiente contro l'abuso l'avete nell'esame del caso speciale per parte dell'autorità centrale, ed è ingiusto il voler sostituire al vostro criterio discrezionale un freno meccanico e invariabile, come quello del limite legale della sovrainposta, che nel fatto poi non prova nulla.

Spero quindi che la Commissione consentirà alla soppressione dell'ultimo capoverso.

Ora siccome io non so quali possano essere le decisioni del Governo e della Commissione relativamente agli altri emendamenti presentati, farò una osservazione riguardo a quello dell'onorevole Ferraris.

Egli nella seconda parte del suo emendamento dice che quanto agli effetti del presente articolo l'applicazione delle tasse di cui ai numeri 1, 2 e 3 deve essere fatta e mantenuta in misura tale che il loro provento complessivo uguagli almeno: il 10 per cento delle entrate comunali derivanti dalla sovrainposta, e dal dazio consumo nei comuni inferiori a 5000 abitanti; ed il 20 per cento delle entrate comunali derivanti dalla sovrainposta, e dal dazio di consumo nei comuni superiori ai 5000 abitanti.

Ora vorrei proprio pregare l'onorevole Ferraris di ritirare questo suo emendamento, ed ove egli insista pregherei il Governo e la Commissione di non accettarlo, o per lo meno la Camera di respingerlo. O questi limiti saranno così bassi che non saranno efficaci; o quando entrino in giuoco vi creeranno enormi ingiustizie.

Come? Non si dovrebbe aumentare la sovrainposta e nemmeno il dazio-consumo anche in un infinità di comuni dove la sovrainposta non è eccessiva e il dazio-consumo è equo, se non dopo aver applicata in misura draconiana una serie di tasse?

Ma dunque tutte le nuove spese che dovranno fare i comuni dovranno gravitare sulla tassa di famiglia; poichè nei comuni rurali le tasse di esercizio e sui domestici non vi passano dare nulla di serio?

Prendete la Lombardia, dove in tutti quanti i comuni esclusi i capoluoghi di circondario e provincia, di fronte a circa 18 milioni di dazio-consumo e sovrainposte voi avete circa 1,200,000 per tutte le altre imposte enumerate.

In Lombardia dunque anche considerando i comuni in massa, dovrete aumentare almeno 600,000 lire sulla tassa di famiglia, prima di poter toccare alla sovrainposta o al dazio consumo. E se queste cifre vengono fuori considerando i comuni in massa, e applicando il minimo limite vostro del 10 per cento, quali salti enormi si verificheranno nelle singole località?

In Toscana noi abbiamo molti comuni rurali che anche non avendo un centro grosso, pure sono popolosissimi; quelli, per esempio di cui si componeva il mio antico collegio elettorale, i cui centri non avevano più di 1200 o 1300 abitanti, ma che in quattro comuni costituivano un collegio. Ebbene il voler costringere indistintamente tutti questi comuni rurali a far sì che il 20 per cento della somma cumulata della sovrinposta e dal dazio-consumo sia pagato dalla tassa di famiglia, è, via, una cosa veramente enorme.

Quando poi, per aumentare la sovrinposta, abbiamo già richiesto l'autorizzazione del Governo, sicchè la Camera ed il Governo dovranno sempre sindacare il modo della sua applicazione e quali tasse e quali spese contengano i singoli bilanci comunali, mi pare che si sia fatto anche troppo come vincolo alla libertà dei comuni. Si direbbe che molti tra noi siano invasi da un vero furore morboso di legare le mani ai comuni. Se votiamo alla leggera tutti i nuovi e più ingegnosi congegni che vengono suggeriti da ogni parte per impedire ai comuni ogni libertà discrezionale nella formazione dei loro bilanci, che cosa ci resterà a fare con la legge comunale e provinciale?

E chi troveremo che voglia amministrare i corpi locali?

Io quindi torno a pregare la Commissione di sopprimere l'ultimo capoverso del suo articolo e inoltre di non accettare l'emendamento dell'onorevole Ferraris, e spero che la Camera, in ogni caso, non vorrà approvarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Se ho bene inteso le osservazioni fatte testè dall'onorevole Lazzaro, egli avrebbe

proposto di abbandonare l'articolo 3° come è stato redatto dalla Commissione e di accettare invece l'articolo 3° come è proposto dal Ministero.

Ma, se non erro, mi pare che l'onorevole Lazzaro abbia preso un equivoco, credendo che l'articolo 3° della Commissione fosse correlativo all'articolo 3° del Ministero; ora io gli faccio notare, che il correlativo dell'articolo 3° della Commissione è il 4° del progetto ministeriale. E se l'onorevole Lazzaro leggerà questo articolo 4°, vedrà che le sue osservazioni stanno contro di esso, ad assai più forte ragione che non contro l'articolo 3° della Commissione; poichè l'articolo 3° della Commissione fa applicare quelle tali tasse, contro le quali l'onorevole Lazzaro si ribella, soltanto quando si tratta di aumentare la sovrinposta; il Governo invece la vuole applicata prima ancora che qualsiasi sovrinposta si stabilisca. Quindi vede l'onorevole Lazzaro che i suoi argomenti stanno più contro l'articolo del Ministero che egli ci propone, anzichè contro quello della Commissione.

E poichè ho la facoltà di parlare mi permetto di aggiungere un'altra cosa. Io, per le ragioni che ha chiaramente esposte l'onorevole mio amico Gianolio, e che io quindi non starò a ripetere, sarei molto disposto a votare l'emendamento da lui proposto, se nell'ultimo inciso di esso non si contenesse quello stesso inconveniente, che c'era nell'articolo del Governo come in quello della Commissione; e del quale mi pare che abbia fatto cenno testè l'onorevole Sonnino. Tutti questi articoli vogliono che, in dati casi, non si possa aumentare la sovrinposta, senza che sieno applicate tutte le tasse, portate dalle vigenti leggi.

Ora, onorevoli colleghi, se voi prendete in mano l'elenco delle tasse locali, che il nostro diligentissimo relatore ha posto nella relazione, voi vedete che ce ne sono molte assolutamente inapplicabili in certi comuni.

Come volete, per esempio, che i piccoli comuni di campagna, applichino le tasse sul gas e sui teatri, che non sanno neppure cosa siano? E d'altra parte, essendo chiaro nell'articolo di legge, che se si applicano tutte le tasse indicate dalla legge non si può sovrinporre, io domando come faranno quei comuni a formare i loro bilanci. Capisco che gli articoli di legge vanno interpretati con un certo buon senso, ma quando una legge dice chiaro e preciso, dovete applicare tutte queste determinate tasse, sarà difficile ammettere legalmente la sovrainposta, anche quando queste tasse sono impossibili? D'altra parte, anche quando qualcuna di queste tasse sia possibile, io

domando alla Commissione, ed all'onorevole ministro delle finanze, pratico d'amministrazione come egli è: ma crede davvero utile di obbligare tutti i comuni a fabbricare una infinita serie di ruoli di imposte per raccogliere dei centesimi?

Mi pare che, veramente, non si raggiunga nessuno scopo serio.

Quindi io, senza aggiungere altro, mi permetterò soltanto di pregare la Commissione ed il ministro a voler vedere se non vi sia qualche temperamento da aggiungere a questa disposizione, qualche temperamento che valga a dichiarare e riconoscere, che, dove non c'è la materia tassabile, non si applicherà la tassa, ed anche qualche temperamento, il quale valga a non obbligare i comuni a fare dei ruoli di tasse, senza scopo pratico, senza scopo serio.

Mi permetterei quindi di rivolgere questa preghiera alla Commissione ed al Governo ed anche all'onorevole Gianolio, perchè, come ho detto, il suo emendamento mi pare che racchiuda questo stesso inconveniente, da me lamentato.

Se l'onorevole Gianolio lo modificasse, io volentieri, per le ragioni da lui esposte, lo appoggerai.

Presidente. Sono tre le proposte fatte: due articoli sostitutivi ed una modificazione al primo comma.

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Fagioli, relatore. L'onorevole Luporini ha proposto di aggiungere le parole " di consumo " alla parola " dazio " che si trova al numero 3 dell'articolo 3.

Nessuna difficoltà che si possa fare questa aggiunta, che toglie il dubbio che si parli di un dazio, diverso dal dazio di consumo, quantunque è un dubbio, che non è molto probabile che debba nascere.

Tuttavia, siccome l'esattezza è necessaria prima di tutto, non ho nulla in contrario, ed accetto questa aggiunta.

Avrei dovuto, dopo di ciò, a nome della Commissione, rispondere all'onorevole Lazzaro, ma l'onorevole Plebano l'ha già fatto per me.

Ristabiliamo la questione nei suoi veri termini.

Oggi i comuni e le provincie possono sovrapporre liberamente fino al limite legale del 100 per cento.

Per eccedere questo limite debbono avere applicati i dazi di consumo fino all'estremo delle tariffe, stabilite dalla legge, oltre una delle tre

principali imposte, e sul valore locativo o sul bestiame o la tassa di famiglia.

Nel disegno ministeriale la riforma, che si proponeva, era appunto nell'articolo 4, come diceva l'onorevole Plebano, e non nell'articolo 3° di esso disegno, che non fa che affermare il principio che la sovrimposta si limita al 100 per cento, e si riparte tra comuni e provincie.

Il ministro proponeva nel suo articolo 4° che non si potesse in avvenire compilare un bilancio comunale e iscriverne qualsiasi somma di sovrimposta, se prima non si erano applicate tutte le tasse speciali di cui è parola nelle leggi vigenti.

Ora ciò parve troppo grave alla Commissione, che era partita dal concetto che non si dovesse perturbare la *statu quo* dell'amministrazione, ed essa quindi stabilì che quel tanto di sovrimposta che c'è, quel tanto di tasse speciali che c'è, rimangano nei bilanci. Ma se la spesa cresce, e c'è bisogno di aumentare la sovrimposta, anche se questa non raggiunga il limite legale stabilito dalla legge del 1° maggio 1886 noi riteniamo che non si possa aumentare, senza prima avere sperimentato le tasse di cui si dà l'elenco ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 3. E se fra queste c'è la tassa che colpisce il consumo, c'è anche la tassa sulle vetture pubbliche e sui domestici, la quale colpisce invece le classi agiate.

Se poi occorre di eccedere, in questo caso noi abbiamo accolto il concetto del Governo, e abbiamo detto: applicate pure tutte le tasse per ottenere di eccedere il limite massimo concesso dalle leggi vigenti. Ecco dunque il vero concetto dell'articolo, che non si presta quindi alle osservazioni che ha fatto contro di esso l'onorevole Lazzaro. L'onorevole Lazzaro mi pare che abbia invocato l'articolo 30 del disegno ministeriale, il quale stabiliva qualche garanzia contro gli aumenti, oltrechè della sovrimposta, anche del dazio di consumo.

Ora su questo argomento c'è per l'appunto l'emendamento e l'articolo sostitutivo che in sostanza è la ripetizione dell'articolo 3 della Commissione, e dell'articolo 30 del Ministero, la Commissione dichiara di accettarlo, ma di accettarlo nella prima parte, cioè fino al capoverso che comincia colle parole " cogli effetti del presente articolo. "

Ciò si è stabilito dalla Commissione nella riunione che ha tenuto questa mattina. La seconda parte poi dell'articolo, la Commissione in questa stessa riunione ha deliberato di respingerla non solo per le ragioni che ha svolto l'onorevole Sonnino nel suo discorso di poco fa, ma per altre

ragioni che spero potranno convincere il mio amico Maggiorino Ferraris.

Io credo che noi abbiamo già posti freni sufficienti all'azione dei comuni. La garanzia dei contribuenti è una buona cosa, ma non bisogna esagerare il dovere che abbiamo di garantire i contribuenti, col diritto che hanno le amministrazioni locali ad una onesta libertà e l'interesse che abbiamo a mantenerle.

A parte questo, se in passato si verificava ciò che si è verificato nella compilazione di molti bilanci dove, per esempio, la tassa sul valore locativo era iscritta per 2 lire, tanto da poter aver mezzo di eccedere il limite della sovrimposta, questo non si può più verificare colla stessa facilità dopo la legge attuale, che disciplina questa tassa in modo speciale. La tassa sul valore locativo e la tassa di famiglia portano delle vessazioni, e se ne accorgeranno i contribuenti dei comuni che dovranno applicarle; ma sarà meno facile eludere la legge, come si è fatto finora.

Ciò in avvenire riuscirà difficile, giacchè prima di chiedere l'eccesso della sovrimposta debbono essere applicate seriamente le altre tasse. Io spero quindi che l'onorevole Ferraris vorrà accontentarsi dell'accettazione che la Commissione fa della prima parte della sua proposta.

Ora mi resterebbe a parlare dell'emendamento proposto dall'onorevole Marcora. L'emendamento Marcora tende più ad interpretare che non ad aggiungere una disposizione nuova. In altri termini, all'onorevole Marcora è parso dubbio che pel tenore dell'articolo 3° del progetto della Commissione, primo alinea, si potesse intendere che appunto si applicasse il contenuto dell'articolo 4° del progetto ministeriale, che egli non vuole che si applichi; desidera piuttosto che lo *statu quo* sia conservato, e che queste norme si applichino al caso di dovere aumentare la sovrimposta in confronto delle condizioni attuali. Questo era appunto il concetto della Commissione, come io ho avuto l'onore di dire già alla Camera. Ma accettando poi l'emendamento o articolo sostitutivo dell'onorevole Maggiorino Ferraris, questo dubbio che poteva sorgere nella mente dell'onorevole Marcora è tolto completamente, perchè in questo articolo si dice: *nè di alzare le tariffe vigenti al momento nel quale la presente legge diventa esecutiva*. Io speso perciò che l'onorevole Marcora sarà soddisfatto di queste dichiarazioni e vorrà ritirare il suo emendamento.

Rimane ora l'articolo proposto dall'onorevole Gianolio, al quale in parte si sono associati l'onorevole Plebano e l'onorevole Sonnino.

Dice l'emendamento dell'onorevole Gianolio, nella sua prima parte:

“ I comuni non possono esercitare la facoltà di sovraimporre se non dopo che abbiano applicato la tassa di esercizio e rivendita. ”

Ora questa è una riforma che mira a scemar quelle garanzie che sono già nelle leggi esistenti. Si è già parlato della necessità di aumentare queste garanzie, e noi non possiamo certamente acconsentire, che siano diminuite. Quanto alla seconda parte in essa è detto:

“ Essi non potranno chiedere di essere autorizzati a superare il limite massimo della sovraimposta fissato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, se non dopo avere applicata la tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia, nonchè il dazio consumo, e le altre tasse di cui nella presente legge. ”

Anche qui, secondo lo stato della legislazione vigente, non si può chiedere l'autorizzazione della Camera ad eccedere il limite legale fissato dalla legge 1° marzo 1886, se prima non sia applicato il dazio di consumo e l'una o l'altra delle due tasse sul valore locativo, o tassa di famiglia, o quella sul bestiame.

L'articolo dunque dell'onorevole Gianolio, in sostanza, mirerebbe a conservare lo *statu quo*. Noi invece crediamo, come crede il Governo, che sia conveniente di uscire da questo *statu quo*, nel senso di dare una garanzia ai contribuenti; nel senso, cioè, di arrivare, se si potesse, alla consolidazione, almeno fino ad un certo punto, anche della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati.

Nel suo discorso, poi, l'onorevole Gianolio si è lasciato sfuggire anche il concetto che le due tasse sul valore locativo e di famiglia possano essere applicate cumulativamente, ciò che è assolutamente inesatto, ed è anzi proscritto da una espressa disposizione della legge attuale.

Dunque questo dubbio, che l'onorevole Gianolio sollevava, non ha alcun fondamento.

Viene poi la proposta dell'onorevole Sonnino, che sia abbandonata la disposizione dell'ultimo inciso dell'articolo 3 della Commissione, inciso che, secondo la Commissione, dovrebbe andare dopo la prima parte dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Ferraris. La Commissione non può consentire a questa proposta dell'onorevole Sonnino, e crede, d'accordo col Governo, che sia necessario mantenere quella garanzia.

La Commissione poi non può nemmeno immaginare che ci sia, nel regno d'Italia, un pre-

fetto, il quale possa pretendere che il bilancio di un comune rurale, dove non c'è teatro, per un esempio....

Sonnino Sidney. Dove c'è?

Fagioli, relatore. Dove c'è la metteranno; saranno sei lire, saranno venti, ma la metteranno, come fanno ora.

Non posso mai pensare, io diceva, che ci sia un prefetto, il quale possa ritenere che, con le parole della legge che, cioè, devono essere applicate tutte le tasse, s'intende che debbano essere applicate quelle tasse, alle quali, in certi comuni, manca la materia imponibile. Questa interpretazione mi pare che la possa fare qualunque prefetto, per quanto si abbia poca fiducia in un prefetto di provincia.

Dunque questa obiezione non isgomenta la Commissione. La Commissione crede necessario di mantenere il proprio concetto. Vuol dire che alcune di queste tasse daranno scarsi proventi nei comuni rurali. L'onorevole Plebano crede che sia necessario moltiplicare i ruoli; ma creda pure che, nelle amministrazioni locali, quelle piccolissime tasse, per esempio, sono applicate anche adesso. Nei comuni piccoli, tutte quelle tasse sui cani, sulle aree pubbliche, sul peso, ed altre che sono di tenue importanza, si trovano pure applicate. Renderanno 50 lire; ne renderanno 60; ma sono applicate. E fa credere che saranno applicate anche più in seguito, il desiderio che incomincia a nascere in molti, di godere del diritto elettorale. Io so che, per esempio in taluni comuni dei quali ho pratica, si è applicata la tassa sui cani, e così molti cittadini hanno potuto conseguire il *jus suffragii*. (Si ride).

Io, quindi, a nome della Commissione, debbo mantenere l'ultimo inciso dell'articolo 3 del disegno di legge.

Presidente. La Commissione non accetta nessun emendamento, nè articolo sostitutivo?

Fagioli, relatore. Accetta soltanto la prima parte dell'articolo sostitutivo, dell'onorevole Maggiorino Ferraris....

Buttini. Chiedo di parlare.

Fagioli, relatore. ...e, dopo la prima parte di questo articolo, l'ultimo inciso del disegno della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Se ho bene inteso la dichiarazione testè fatta dall'onorevole relatore, la Commissione avrebbe accettato la prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole collega Ferraris;

quindi, noi ci troveremo di fronte ad una proposta che suonerebbe in questi termini precisi:

“ I comuni non potranno esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, nè di alzare le tariffe dei dazi di consumo vigenti al momento nel quale la presente legge diventerà esecutiva, se non dopo che abbiano applicate congiuntamente la tassa di esercizio e di rivendita, quella sul valore locativo (o invece di essa la tassa di famiglia) e la tassa sulle vetture pubbliche e private e quella sui domestici. ”

Per mia parte, potrei accettare il primo inciso ma assolutamente non posso adattarmi al secondo che riflette il rialzo delle tariffe dei dazi di consumo vigenti nei singoli comuni al momento nel quale la nuova legge diventerà esecutiva.

Prego la Camera o la Commissione di ben considerare l'inconveniente al quale si andrebbe incontro accogliendo la limitazione in quest'inciso contenuta.

Vi sono comuni i quali hanno applicato le più alte tariffe consentite dalla legge; ve ne hanno altri invece che, valendosi della facoltà lasciata ai comuni abbonati, hanno appena imposto nelle loro tariffe su talune voci una parte, forse i due terzi, la metà di quanto avrebbero potuto imporre.

Così fecero vari comuni nel Piemonte relativamente ai vini ed alle uve.

Or bene perchè per questi comuni il limite volontariamente e momentaneamente accolto che non rappresenta che una parte del diritto che per legge potevano esplicare, dovrà costituire le colonne d'Ercole, con divieto di oltrepassarlo senza prima aver applicate tutte le suddette nuove tasse?

Così facendo non verremo noi a creare uno stato di cose non conforme a giustizia?

Introduciamo pure nel sistema tributario comunale delle limitazioni nell'interesse dei contribuenti; questo lo comprendo; ma non esageriamole e soprattutto guardiamoci dal riuscire colle esagerazioni a creare una condizione davvero disuguale fra comune e comune.

La tariffa alla quale si ha da avere riguardo solo può e deve essere la tariffa sancita dalla legge.

Grossi. Chiedo di parlare.

Buttini. Se i comuni si sono tenuti in più ristretti confini, l'hanno fatto in circostanze nelle quali erano minori i loro bisogni, e in pari tempo la legge non imponeva loro i divieti che si vorreb-

bero ai medesimi imporre in tema di tasse col nuovo disegno di legge.

Si propone oggi di circoscrivere notevolmente da essi la facoltà di daziare i combustibili, si propone di vietare in modo assoluto ai comuni chiusi l'imposizione della tassa sulla minuta vendita; ed in questo stato di cose vorremo noi limitare ancora la libertà dei comuni di ritoccare e rimaneggiare nei limiti segnati dalla legge organica vigente le tariffe daziarie d'entrata?

Questa proposta mi sembra tanto più strana quando vedo che nel formularla nemmeno si tiene conto della diversità che esiste fra i vari generi tassabili che non sono tutti certamente di prima necessità.

Si volle imporre questo nuovo limite persino all'aumento del dazio sui generi superflui e di lusso.

Il concetto proibitivo della Commissione comprende anche necessariamente le voci tutte che sinora si sieno lasciate fuori delle tariffe comunali; trasforma la sospensione dell'esercizio del diritto in una specie di decadenza: crea una condizione di favore ai comuni che amministrandosi peggio negli anni trascorsi già assai prima d'ora imposero il massimo del dazio governativo e comunale e invece una condizione di disfavore ai municipi che riuscirono forse con mille sforzi e dilazionando chissà quante opere e spese necessarie od utili a ritardare l'applicazione di tutto il dazio che la legge vigente loro dava diritto di applicare: impedisce persino ai comuni di rimaneggiare le tariffe aumentando certe voci per bilanciare la diminuzione di altre riflettenti oggetti di uso maggiore e più indispensabile.

Questa nuova circoscrizione dell'azione del comune mi pare inopportuna, eccessiva, dannosa ed ingiusta.

Ecco perchè, senza proporre alcun emendamento, dichiaro francamente che se l'articolo sarà proposto secondo il testo primitivo darò al medesimo il mio voto; se invece esso sarà proposto secondo le modificazioni testè accettate dalla Commissione, con mio rincrescimento voterò contro. *(Bene!)*

Presidente. L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare.

Grossi. Io intendo fare una semplice osservazione più che altro per chiedere uno schiarimento. L'emendamento dell'onorevole Maggiorino Ferraris dice:

“ I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e sui

fabbricati, nè di alzare le tariffe dei dazi di consumo vigenti al momento nel quale la presente legge diventa esecutiva, se non dopo che abbiano applicate le imposte seguenti: „ cioè quelle indicate nell'emendamento stesso.

Ora può darsi il caso che un comune non abbia applicato alcuni dazi di consumo: ve ne sono molti in Italia che si trovano in questo caso. Io domando: negherete voi a questi piccoli comuni di applicare anche un dazio minimo sui consumi se non avranno prima applicate le imposte indicate?

A me pare che questa sia una soverchia guarentigia per i dazi di consumo; è una guarentigia impossibile che voi volete stabilire e che crea una sperequazione tra i diversi comuni; a me pare che noi c'ingolfiamo in un sistema molto pericoloso e, come opportunamente diceva poc'anzi l'onorevole Sonnino, che noi stiamo creando un sistema di guarentigie, di cautele, di precauzioni, per cui facciamo difficile, stentata la vita dei comuni; e mentre proclamiamo la necessità di renderli autonomi, noi finiamo per metterli sotto una tutela continua, lo che è gravissimo, perchè fa sì che noi diveniamo quasi cointeressati e responsabili della cattiva amministrazione dei comuni, quindi da ora innanzi più che ai Consigli comunali, molte volte i cittadini si rivolgeranno al Parlamento ed alle leggi per fare sopra di essi ricadere la responsabilità della cattiva amministrazione. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. L'onorevole Plebano ha richiamata la mia attenzione sull'articolo 4 del progetto ministeriale, ed anche il relatore della Commissione ha fatto ciò. Io ho citato sì l'articolo 4, ma ho parlato sul terzo, che è di fronte a quello della Commissione. L'articolo 3 del Ministero dice:

“ La facoltà dei comuni di sovraimporre si esercita sulla somma che risulta disponibile, tenuto conto del montare delle sovrimposte provinciali, fino al limite massimo di cento centesimi, complessivamente, per ogni lira d'imposta principale „ e quindi non è contrario al mio concetto.

Ecco perchè io ho dichiarato che voleva sostituire l'articolo ministeriale a quello della Commissione troppo restrittivo.

All'articolo 4ª poi io avrei fatte altre obiezioni, diceva. Del resto nemmeno posso accettare le osservazioni dell'onorevole relatore. Non c'è il-

ludiamo; questo disegno di legge, se venisse votato tal quale è, ha tutti i caratteri di una legge di privilegio. Io riconosco che bisogna limitare la facoltà di sovraimporre; ma noi l'abbiamo già limitata colla legge sulla perequazione. E che cosa ne è avvenuto? Che il Governo per molti e molti comuni ha dovuto concedere la facoltà di sovraimporre, perchè le necessità loro erano imperiose. E dopo ciò come fa la Commissione a stabilire con altre forme altri vincoli secondo me eccessivi? Anche attualmente si debbono sperimentare altre tasse prima di eccedere nella sovraimposta: ma il numero 3 dell'articolo 3, per esempio, non c'era fino ad ora. E la Camera deve considerare le conseguenze di questo numero 3 prima di votarlo.

Nessun comune anche piccolo, anche rurale potrebbe più sovraimporre, se prima non avesse applicate tutte queste tasse:

1. La tassa di esercizio e di rivendita;
2. La tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia; e l'una e l'altra per i piccoli comuni rurali non producono niente.

Andiamo avanti; i centesimi "addizionali, ecco il punto su cui chiamo l'attenzione della Camera, „ i centesimi addizionali per dazi governativi, ed i dazi comunali sui consumi esenti dal dazio governativo.

Con questa disposizione voi costringete i comuni a tassare tutto ciò che umanamente si può tassare, il consumo delle cose più necessarie alla vita, gli alimenti, tutto deve essere tassato prima di esercitare la facoltà di tassare la rendita, e questo è proprio un privilegio.

In ogni modo io propongo che sia soppresso in quest'articolo terzo il numero 3.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io non so se forse ho mal compreso ciò che ha detto l'onorevole relatore a nome della Commissione, ma parmi che la Commissione abbia accettato l'emendamento dell'onorevole Ferraris, con cui è detto che i Comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, nè alzare le tariffe dei dazi di consumo vigenti al momento nel quale la presente legge, ecc.

In questo caso, io faccio osservare alla Camera che praticamente noi arriveremo in un periodo di tempo assai breve ad applicare la tassa di famiglia in tutti i Comuni del Regno, almeno per quella regione che conosco, e questa tassa io credo sia la tassa più impopolare che si possa immaginare, e che darà luogo a gravi inconvenienti;

e d'altra parte è la tassa più gravosa per le classi non abbienti.

Io ho sentito finora parlare di voler difendere le classi non abbienti, ma con questa legge non si difendono, perchè questa è una tassa la più sperequata a loro danno che possa immaginarsi perchè è individuale.

Proprio non vorrei vedere questa misura imposta come inevitabile a tutti i Comuni del Regno; e quelli che hanno finora potuto evitarla vorrei che fossero lasciati in condizioni di fare tutti gli sforzi possibili per continuare ad evitarla in avvenire.

Io dico il vero, credo che l'emendamento dell'onorevole Ferraris conduca ad inconvenienti gravi ed obblighi all'applicazione del *testatico* in quasi tutto il regno in un brevissimo periodo di tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benedini.

Benedini. Io rivolgo vivissima preghiera all'onorevole Ferraris di non insistere nella sua proposta e all'onorevole Commissione di non accettarla. Con quella proposta si reca un danno ai comuni, togliendo loro la facoltà di variare le tariffe. Tale facoltà è stabilita nella legge organica del dazio consumo del 1864.

In detta legge è appunto prescritto che i comuni che fanno la convenzione per l'abbonamento abbiano la facoltà di variare le tariffe. Ora, accettando la proposta Ferraris, si turba tutta l'armonia delle disposizioni del disegno di legge, che riflettono il dazio consumo, nelle quali, e precisamente all'articolo 4, si dice che quell'imposta continua ad essere regolata dalle leggi vigenti. Il diritto di variare le tariffe è una specie di corrispettivo dato ai comuni che convengono col Governo per l'abbonamento; ed è naturale che così sia. D'altra parte, l'osservazione dell'onorevole Buttini, che occorre distinguere generi da generi nella tariffa del dazio e che i comuni possono ben valersi della facoltà di variare le tariffe, usandone in modo che risultino alzate quelle dei generi di lusso o che rappresentano godimenti, ha un valore pratico ineccepibile. E invero, di tal modo, si possono usare i dovuti riguardi a quelle classi non abbienti, a favore delle quali s'è tanto discorso in quest'Aula.

Per queste considerazioni ripeto la preghiera e all'onorevole Ferraris di non insistere nella sua proposta e all'onorevole Commissione di non accettarla; augurandomi invece ch'essi vogliano seguirmi in altra proposta, ch'io intendo di fare, la quale ha per iscopo di concedere anche ai co-

muni aperti la facoltà di diminuire la tariffa governativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Perchè si chiarisca lo stato della questione sulle varie proposte e sui vari emendamenti, mi è d'uopo esaminarli ad uno ad uno.

E comincio da quello dell'onorevole Lazzaro, il quale vorrebbe che si riprendesse l'articolo 3° del progetto ministeriale. Ma questo articolo non ha nessun legame con l'articolo 3° del progetto della Commissione. L'articolo 3° ministeriale riguarda le sovrimposte provinciali. La Commissione ha creduto opportuno di sopprimerlo perchè inutile.

Siccome nel progetto ministeriale non si variava menomamente lo stato attuale della legislazione circa alle facoltà date alle provincie di sovrimporre, così la Commissione ha creduto inutile di ripetere ciò che si era già detto.

Non parliamo dunque più dell'articolo 3° ministeriale, contrapponiamo invece l'articolo 3° della Commissione, all'articolo 4° del Ministero, perchè questi due articoli trattano la stessa materia; cioè la facoltà di sovrimporre.

Ora il Ministero con l'articolo 4°, aveva proposto una disposizione molto radicale, concepita così:

« I comuni non possono esercitare la facoltà di sovrimporre, se non dopo che abbiano applicato le imposte e le tasse autorizzate dalla legge e solo per coprire la deficienza dei proventi delle medesime pel pareggio del bilancio, salvo la disposizione dell'articolo seguente. »

Questa riguardava la tassa sul bestiame.

Questo articolo non era che un ampliamento, di ciò che disponeva il decreto legislativo del 28 giugno 1866; il quale considerando il caso dell'eccesso della sovrimposta, al di là del limite legale cioè cento centesimi per ogni lira; prescriveva che i comuni non potessero eccedere il limite legale, senza aver prima applicato le altre tasse. Insomma il progetto ministeriale, estendeva il disposto del decreto legislativo del 28 giugno 1866, anche al caso in cui i comuni, non avessero raggiunto il *maximum* della sovrimposta consentito dalla legge.

La Commissione ha temperato la durezza forse soverbia della proposta ministeriale. La Commissione ha distinto le due ipotesi: quella dei comuni i quali non hanno ancor raggiunto il *maximum* della sovrimposta, cioè 100 centesimi per ogni lira d'imposta erariale, sui terreni e fabbricati, propo-

nendo che non si possa oltrepassare il limite attuale di fatto della sovrimposta, per arrivare al massimo legale, se non dopo aver applicato la tassa di esercizio e di rivendita; la tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia; i centesimi addizionali sui dazi governativi; ed i dazi comunali sui generi esenti dal dazio governativo; la tassa sulle vetture pubbliche e private, e la tassa sui domestici. Ed è poi passata alla seconda ipotesi, dei comuni i quali vogliono oltrepassare il limite legale, caso per il quale, come tutti sanno, occorre un decreto reale o una legge.

Ebbene in questi casi la Commissione accetta completamente il concetto del disegno ministeriale, poichè non consente di oltrepassare il *maximum*, se non quando siano state applicate tutte le altre tasse.

Questa è la differenza tra l'articolo 3 della Commissione e l'articolo 4 del Ministero, che regolano la stessa materia.

Non so se io ho esposto bene lo stato della questione...

Voci. Benissimo!

Magliani... in caso diverso potranno correggermi.

Ora il Ministero ha accettato il sistema della Commissione ed ha riconosciuto, che veramente, è troppo grave il limitare la facoltà di sovrimporre sui terreni e sui fabbricati a quei comuni i quali non hanno ancora raggiunto il *maximum* che la legge permette di raggiungere; e ha riconosciuto che si può essere più rigorosi soltanto nel caso che si debba eccedere.

Per questa parte il Ministero è nell'ordine di idee della Commissione, ma viene la questione del dazio consumo, cioè l'aggiunta dell'onorevole Ferraris, la quale è conforme all'articolo 30 del progetto ministeriale.

Io ho dichiarato di accettare l'aggiunta dell'onorevole Ferraris, e ripeto la stessa dichiarazione, con questo però che sono pienamente d'accordo con la Giunta, che non si possa accettare la seconda parte della proposta Ferraris, la quale mi pare, per lo meno, molto pericolosa e di molto incerta e difficile applicazione in pratica.

Non ripeto qui le ragioni, che sono state egregiamente svolte dal relatore della Commissione.

Adottando dunque il concetto dell'articolo 3, si metterebbero alla stessa stregua la sovrimposta sui terreni e fabbricati e le tariffe del dazio consumo; si consoliderebbe lo stato attuale di fatto così per l'una, come per l'altra di queste imposte; ma non si potrebbe accrescere la sovrimposta per arrivare al *maximum*, nè si potrebbe accrescere la tariffa del dazio consumo per arrivare

al *maximum* segnato dalla legge, se non si fossero applicate prima alcune altre tasse.

E qui dirò per incidente, rispondendo all'onorevole Plebano, che, come ha già detto l'onorevole Fagioli, non si tratta di applicare se non tutte le altre tasse, che sono possibilmente applicabili in un comune.

Così in un comune rurale non si applicherà la tassa sulle fotografie e la tassa sui teatri. È evidente che la tassa si potrà applicare quando esiste la materia imponibile.

Ora io ho udito l'onorevole Sonnino e altri oratori combattere la proposta dell'onorevole Ferraris, cioè sostanzialmente l'articolo 30 del progetto ministeriale, e mi permetto di osservare che, come abbiamo più volte dichiarato, uno degli scopi precipui di questo disegno di legge è di avviare un cambiamento di base nel sistema tributario dei comuni, introducendo efficacemente la tassa sul valore locativo, la quale come tassa personale è moderatamente progressiva, e si svolge secondo il progresso della ricchezza di tutti coloro che abitano il comune. Si viene così indirettamente a sgravare il consumo e la proprietà.

È vero o non è vero, come è stato riconosciuto da tutti, che il male che si lamenta in Italia è questo, che cioè i comuni hanno imposto enormemente sulla proprietà rustica ed urbana, ed hanno enormemente gravati i consumi?

Ora vogliamo che questo danno continui, oppure che si metta una remora, che si ponga un freno? Per porre questo freno noi vogliamo che i comuni sieno obbligati a stabilire la tassa sul valore locativo, preferibile sempre a quella di famiglia, e a non aggravare di più la proprietà fondiaria già fortemente gravata ed i consumi aggravatissimi anche essi.

Ma qui debbo fare alcune distinzioni. Non è vero ciò che ho udito testè da qualche onorevole deputato, vale a dire che sia proibito colla proposta dell'onorevole Ferraris di imporre dazi di consumo comunali che ora non esistono. Intendiamoci bene. Se in un comune vi sono degli oggetti di consumo non ancora assoggettati a dazio, per questi oggetti il comune ha il diritto di valersi delle facoltà consentitegli dalle leggi.

Così è libero d'imporre il legname, la carta, gli stracci, dove queste materie non sono imposte.

Una voce. Bisogna dirlo.

Magliani, ministro delle finanze. Quello che si vuole impedire è che siano aumentate le tariffe oltre il limite di fatto che ora è in vigore. Dunque, spiegato l'articolo in questo senso, cioè che i comuni abbiano piena facoltà d'imporre quei dazi

di consumo che la legge ad essi consente e che ora non sono imposti; ma che non possano aumentare le tariffe, ben vede la Camera come gran parte delle obbiezioni che sono state fatte perdono di valore. Aggiungo una altra ragione. I comuni hanno stabilito il loro sistema tributario secondo i bisogni attuali loro, secondo gl'impegni loro attuali. Naturalmente se sono arrivati a quel dato limite senza raggiungere il massimo della sovrimposta sui terreni e fabbricati, è perchè si è ritenuto che la loro finanze non avessero bisogno di aggravii maggiori per i contribuenti. Noi non offendiamo punto lo stato attuale delle cose, anzi lo manteniamo, ma solamente vogliamo che questo *status quo* non sia peggiorato; vogliamo che non si vada più in là.

Ecco lo scopo della nostra proposta. E se i comuni hanno bisogno di altre risorse invece di eccedere nel dazio consumo impongano le altre tasse che noi abbiamo indicato. Del resto, o signori, questa, che sembra una grande innovazione, non è che l'applicazione di un concetto che trovasi scritto fin da quando fu fatta la legge ora esistente che ho citato. E troverete sempre questo pensiero nel legislatore, che non si debba ricorrere ad aumentare dazi di consumo o la sovrimposta sulla proprietà fondiaria se non quando siano esaurite le altre risorse.

Conchiudo queste mie parole dichiarando che il Ministero è perfettamente nell'ordine d'idea della Commissione, e crede che si possa accettare la proposta dell'onorevole Ferraris nella sua prima parte: e che le obbiezioni fatte non siano così gravi da far recedere Commissione e Governo dalla loro determinazione.

Osservo però che questa materia si collega anche con l'altra della tassa sul bestiame, di cui si parla all'articolo 5 del disegno ministeriale, osservo che bisognerebbe coordinare insieme le varie disposizioni, per comprenderle in un solo articolo molto chiaro e che non dia luogo ad equivoci. E per questo cambiamento di forma, tenendo conto degli emendamenti accettati dal Ministero e dalla Commissione, si potrebbe rimandare l'articolo alla Commissione perchè, d'accordo col Ministero e cogli autori dei vari emendamenti, possa presentare alla Camera un'altra dizione dell'articolo completo.

Io spero che la Commissione vorrà accettare questa mia proposta ispirata dal desiderio di fare una legge chiara, che non faccia nascere equivoci e corrisponda veramente al fine che vogliamo raggiungere.

Presidente. L'onorevole ministro ha concluso

proponendo che sia rimandato alla Commissione questo articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io volevo appunto proporre ciò che ha proposto l'onorevole ministro, vale a dire che la Commissione riprendesse in esame la dicitura dell'articolo.

Presidente. Onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Se l'articolo è stato rimandato allora rinunzierai.

Presidente. Almeno così è stato proposto. La Commissione consente?

Faggioli, relatore. La Commissione accetta volentieri che le sia rimandato l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Siccome è proposto il rinvio alla Commissione, io tengo a dichiarare che accettandosi l'articolo proposto dall'onorevole Ferraris non avrebbe più alcuna ragione il mio emendamento.

Presidente. Vedremo la nuova formula dell'articolo, onorevole Marcora.

Si riservi di esprimere il suo avviso.

Onorevole Gianolio, ha facoltà di parlare.

Gianolio. Sinceramente io non ne capisco più niente. *(Si ride)*.

Abbiamo cominciato a voler fare una legge di riordinamento, poi siamo venuti ad una legge di modificazioni.

L'onorevole ministro ci dice che si è voluto provvedere perchè era enormemente gravata la proprietà, perchè era enormemente gravato il consumo; e poi ci si dice che si vuol consolidare lo stato attuale, cioè si vuole consolidata l'enormità.

Attualmente che cosa si vuole che noi facciamo? Che veniamo a stabilire una consolidazione, come la chiama il relatore, della sovrainposta quale è, senza nessun obbligo, nessuna garanzia, senza che i comuni siano tenuti a ricorrere ad un'altra imposta: sicchè là dove avvi la enormità, l'enormità durerà eterna...

Una voce. C'è la legge!

Gianolio. Non c'è la legge, perchè la legge non contempla il caso, in cui sovrapponeate, ma contempla il caso in cui eccediate la sovrainposta. Quindi, se voi siete vicini ai 100 centesimi, se siete ai 99 centesimi, non avete alcun obbligo di ricorrere ad altri cespiti che alla sovrainposta.

Detto ciò, siccome non ne capisco più niente, e siccome vedo che siamo venuti al punto, *currente rota*, di fare di Sant'Antonio un Sant'Antonino, e poi ne verrà fuori chi sa che cosa, e

poichè sono in nube altre riforme; ritiro la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Faggioli, relatore. Io volevo chiarire il concetto della Commissione nell'accettare il rinvio. La Commissione lo accetta, riservandosi la facoltà di venire a proporlo alla Camera in quella forma che crederà conveniente.

Presidente. Va bene. La Commissione si riserva libertà di azione.

Quindi ogni questione rimane sospesa; soltanto si tratta ora di rimandare alla Commissione l'articolo medesimo, con tutti gli emendamenti, che furono presentati, con invito di riferire e fare quelle proposte che reputerà opportune. Nessuna questione è pregiudicata.

Magliani, ministro delle finanze. Io ho il dovere replicare una parola alla sdegnosa protesta dell'onorevole Gianolio.

Egli ha dichiarato che non intende più nulla di questa legge; ma io spero che egli vorrà intervenire nel seno della Commissione, per discutere seriamente e tranquillamente questo argomento, e vedrà che tutto è ben chiaro.

Egli può ritenere benissimo che la Commissione e il ministro terranno conto del suo emendamento, in quanto è possibile, e giusto, non ostante che egli l'abbia ritirato.

Gianolio. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortesia, pronto sempre a rispondere all'invito.

Presidente. Dunque il rinvio di tutti questi emendamenti alla Commissione, ha questo significato, che, cioè, nessuna questione s'intende pregiudicata.

La Commissione riferirà e la Camera delibererà poi.

Così s'intende?

Faggioli, relatore. Perfettamente!

Presidente. Dunque andiamo avanti.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Ora vi sarebbe l'articolo 4 proposto dall'onorevole Salandra, come aggiunta.

Lucchini Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Lucchini Giovanni. Sull'ordine della discussione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucchini Giovanni. Come possiamo andare avanti nella discussione di questa legge, quando abbiamo sospeso la discussione dell'articolo 3, che è il perno di tutta la legge?

È impossibile, a mio avviso, andare avanti.

Presidente. Onorevole Lucchini Giovanni, se

Ella guarderà gli articoli successivi, vedrà che non c'è alcuna difficoltà che la discussione continui. Ora viene, per esempio, la proposta dell'onorevole Salandra.

L'onorevole Salandra propone come articolo aggiuntivo l'articolo 5 del disegno ministeriale.

È vero, onorevole Salandra?

Salandra. Perfettamente.

Presidente. Ora, la Camera può deliberare su questa proposta, anche tenendo sospeso l'articolo 3.

Fagioli, relatore. Chiedo di parlare. (*Commenti animati*).

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Fagioli, relatore. Se mi permette l'onorevole nostro presidente di esprimere sommessamente un'opinione un po' diversa da quella che egli ha esposto...

Presidente. Oh, la esprima pure.

Fagioli, relatore. ... realmente mi pare che non si possa passare alla discussione dell'articolo 5 del disegno ministeriale, che sarebbe quello che l'onorevole Salandra propone sia rimesso, e nemmeno a quello dell'articolo 4 della Commissione. Perchè l'articolo 5 dice:

“ I comuni non possono imporre alcuna tassa sul bestiame agricolo, nè aumentare quelle già esistenti, tranne il caso in cui, applicate tutte le altre tasse, la somma disponibile de' centesimi addizionali all'imposta sui terreni e sui fabbricati non sia sufficiente a pareggiare il bilancio. „

Dunque, qui si presenta la questione se si debbano mantenere *tutte le altre tasse*, oppure se dobbiamo limitarci alle *tasse principali*.

Quanto, poi, all'articolo 4 non si può nemmeno esso discutere. Perchè l'articolo 4 incomincia col dire:

“ E conservata ai comuni la facoltà di imporre il dazio consumo comunale, e gli addizionali al dazio consumo governativo giusta le leggi vigenti. „

Se, dunque, si accetta l'emendamento dell'onorevole Ferraris Maggiorino, non si possono più invocare tutte le leggi vigenti in questa materia; e quindi bisogna riservare la discussione anche dell'articolo 4. L'articolo 4 è, poi, il primo di tutto il sistema del consolidamento del dazio consumo governativo; quindi, anche per questa ragione non si può entrare nella discussione dell'articolo medesimo.

La chiave di volta, ora, è proprio l'articolo 3; ed a me pare...

Presidente. La Commissione è, dunque, di parere che si debba rimandare a lunedì questa discussione; ma io reputo che la proposta Salandra possa esser discussa, sin d'ora. Onorevole ministro delle finanze, vorrebbe manifestare la sua opinione?

Magliani, ministro delle finanze. Mi pare che la proposta Salandra sia collegata con tutte le disposizioni del disegno di legge... (*Commenti animati, in vario senso*).

Presidente. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Salandra sarebbe l'articolo 5 del disegno ministeriale, che suona così:

“ I comuni non possono imporre alcuna tassa sul bestiame agricolo, nè aumentare quelle già esistenti, ecc. „ Ora questa disposizione non ha nulla di comune con l'articolo 3; ed io sono sempre d'avviso che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Salandra può essere discusso oggi.

L'onorevole ministro è pure di questo avviso? (*Rumori*).

Prego di far silenzio.

Magliani, ministro delle finanze. Può stare quello che ha detto l'onorevole presidente, cioè che si possa svolgere quest'articolo aggiuntivo, ma non si può negare che la questione principale, che si è agitata, è relativa alla cronologia delle tasse, trattandosi di vedere se la tassa sul bestiame debba applicarsi prima o dopo dei centesimi addizionali, che è la stessa questione che si fa relativamente al dazio-consumo.

Per togliere qualunque dubbio, io proporrei di passare agli articoli concernenti il dazio-consumo, riserbando l'articolo 3° ed il 4°.

Presidente. Quali sarebbero?

Magliani, ministro delle finanze. Passare all'articolo 4° del progetto della Commissione.

L'articolo 4°, che riguarda la tassa del bestiame, era proposto dal Ministero, e la Commissione l'ha tolto.

Ora si ripropone dall'onorevole Salandra.

È un articolo aggiuntivo.

Riserbiamo anche quest'articolo aggiuntivo, dove sta la questione grossa, e veniamo a discutere la materia del dazio-consumo, che è una materia la quale sta da sé indipendentemente dai centesimi addizionali ai fabbricati ed ai terreni.

Quindi, secondo me, la discussione odierna potrebbe continuare sull'articolo 4° del progetto della Commissione, il quale comincia con le parole: “ E conservata ai comuni la facoltà di

imporre il dazio consumo comunale, e gli addizionali, ecc. »

Presidente. L'onorevole ministro propone che si sospenda l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Salandra.

L'onorevole Salandra consente?

Salandra. Non intendo di oppermi. Osservo solo che la Commissione, quando riferirà sull'articolo 3º, riferirà altresì sull'articolo 4º che io ho proposto.

Magliani, ministro delle finanze. Precisamente.

Presidente. Evidentemente la Commissione deve esprimere il proprio avviso sui vari emendamenti.

Salandra. L'ha già espresso il suo avviso. La Commissione ha detto che l'accettava.

Presidente. Chi l'ha accettato? Io non ho udita alcuna dichiarazione.

Salandra. Se non vado errato, ho detto che l'accettava.

Presidente. So audiamo di questo passo, non la finiremo più. *(Si ride).*

Fagnoli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole relatore, ora la proposta dell'onorevole Salandra non è in discussione ed è intempestiva ogni dichiarazione intorno alla proposta medesima.

L'onorevole ministro ha proposto che si tenga sospesa qualsiasi deliberazione su questa proposta dell'onorevole Salandra; ora se l'onorevole proponente acconsente, bene, altrimenti interpellò la Camera.

Salandra. Acconsento.

Presidente. Dunque la Camera ha udito, l'onorevole ministro propone che si sospenda ogni deliberazione sulla proposta dell'onorevole Salandra e che si passi alla discussione dell'articolo 4º del progetto della Commissione relativo al dazio consumo.

La Commissione acconsente?

Fagnoli, relatore. Io avevo chiesto di parlare appunto per dichiarare che la Commissione non poteva consentire all'onorevole ministro su questo punto, perchè il primo inciso dell'articolo 4º che riguarda il dazio consumo dice:

« È conservata ai comuni la facoltà di imporre il dazio consumo comunale, e gli addizionali al dazio consumo governativo giusta le leggi vigenti. »

Invece, in forza della proposta dell'onorevole Ferraris Maggiorina, non si potrebbe più questo articolo adottare. In conseguenza bisogna rimandare tutto.

Bisognerà, d'ora in poi, che la Commissione, la quale ha proposto tutto un insieme coordinato di disposizioni si guardi bene dall'accettare qualsiasi emendamento.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Mi rincresce di non essere d'accordo colla Commissione su questo punto, poichè la facoltà di sovrimporre non è tolta ai comuni, come non è tolta loro la facoltà d'imporre dazi non ancora esistenti.

Questa facoltà rimane ferma; la questione è del modo di esercitarla, se prima o dopo di avere applicato altre tasse.

Quindi il primo comma dell'articolo 4, che stabilisce in massima la facoltà ai comuni di imporre gli addizionali e nuovi dazi di consumo, non può trovarsi in contraddizione con altri articoli della legge, i quali limitassero il modo di esercizio di questa facoltà; mi pare, dico, che non vi sia alcuna contraddizione e che si possa andare avanti.

Presidente. Poichè vedo che c'è discrepanza propongo che la discussione sia rimandata a lunedì.

Tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3, saranno rimessi alla Commissione, così pure la proposta dell'onorevole Salandra.

Se vi fossero altri deputati che avessero in animo di presentare emendamenti io li invito a presentarli in tempo affinchè possano essere trasmessi alla Commissione, stampati e distribuiti ai signori deputati.

Comunicansi due domande di interpellanza, una del deputato Cavallotti, l'altra del deputato Botte.

Presidente. Debbo ora comunicare alla Camera due domande di interpellanza: una è dell'onorevole Cavallotti così concepita:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui seguenti punti:

1º Se e quando crede procedere a una revisione del personale superiore dell'amministrazione provinciale.

2º Quando crede poter dichiarare chiusa la liquidazione dell'eredità del passato e dar principio all'opera promessa a Torino: ossia sull'ordine dei lavori parlamentari e rimedii della presente atonia.

3º Come intende lo spirito e la forma dei rapporti fra Governo e deputati, anche in ordine al

diritto d'interpellanza: e lo spirito e le funzioni del regime parlamentare. »

L'altra è dell'onorevole Bovio:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle nostre relazioni estere specialmente con le potenze centrali e con la Francia. »

Prego l'onorevole ministro delle finanze di voler comunicare queste domande d'interpellanza al suo collega il presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli affari esteri.

Magliani, *ministro delle finanze*. Non mancherò di farlo.

Presidente. Lunedì alle 2 seduta pubblica.

La seduta termina alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento dei tributi locali. (18)

Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni alle leggi postali. (87)

3. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

4. Modificazione alla legge 2 giugno 1837 sull'avanzamento dell'armata di mare. (123)

5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

6. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879. (131)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

ROMA, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).

